Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 giugno 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 164 DEL 17 GIUGNO 1977:

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, che modificano la disciplina normativa di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente l'obbligo per gli operatori economici di sottoporre i progetti di investimento di rilevanti dimensioni ad autorizzazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

(6649)

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 12 maggio 1977. Criteri di valutazione dei progetti di investimento, di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, che modificano la disciplina normativa di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente l'obbligo per gli operatori economici di sottoporre i progetti di investimento di rilevanti dimensioni ad autorizzazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

(6650)

**SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 164 DEL 17 GIUGNO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1967. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA estrazione eseguita il 20 maggio 1977; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3853)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. **307.**

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché i termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1977 previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate aventi scadenza nell'anno 1977, purché la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma dei predetti articoli concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

La riscossione delle imposte sospesa a norma dei commi precedenti è effettuata a partire dalla scadenza della rata di febbraio 1978, con le modalità e alle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 26 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 2.

I contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al precedente art. 1, secondo comma, sono esonerati per gli anni dal 1975 al 1978 dall'obbligo del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilito dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.

Il beneficio di cui al comma precedente è concesso anche ai contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni diversi da quelli considerati nel precedente comma, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei predetti comuni.

La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai soggetti di cui ai commi precedenti per il 1975 è effettuata a mezzo ruolo, in quattro rate, a partire dalla rata di febbraio 1978 senza l'applicazione di interessi e soprattasse.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il 1976 sarà riscossa mediante ruolo, in quattro rate, a partire dalla rata di febbraio 1979, senza l'applicazione di interessi e soprattasse.

Con le stesse modalità saranno iscritte a ruolo le imposte sul reddito delle persone fisiche dovute per gli anni 1977 e 1978 a partire rispettivamente dalle rate di febbraio del 1980 e 1981.

Art. 3.

I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, non sono tenuti al versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alle dichiarazioni annuali da presentare entro il 30 giugno 1977 nonché dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione relativa all'esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare chiuso entro l'anno 1977.

La disposizione del precedente comma si applica anche ai soggetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, diversi da quelli previsti nel precedente comma, ed esercenti le imprese di cui all'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 1976. A tal fine deve essere allegato alla dichiarazione annuale un certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura attestante la condizione di impresa danneggiata agli effetti del predetto art. 3.

Le imposte non versate ai sensi dei precedenti commi sono riscosse mediante ruoli, senza l'applicazione di interessi e sopratasse, in quattro rate a partire dalla rata di febbraio 1978 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al primo o unico periodo di imposta per il quale è stato omesso il versamento diretto, ed in quattro rate a partire dalla rata di febbraio 1979 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al secondo periodo di imposta.

Art. 4.

A decorrere dal periodo di paga succesivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1977, è concesso, per il periodo di un anno, lo sgravio dei contributi relativi alle retribuzioni maturate nel periodo suddetto, da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane e commerciali per i dipendenti occupati:

a) nei comuni di cui all'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

L'onere derivante dall'applicazione dello sgravio contributivo di cui al presente articolo è posto a carico dello Stato, che provvederà a rimborsare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le somme non riscosse sulla base delle risultanze annuali di gestione.

Al relativo onere si provvederà mediante utilizzo di un'aliquota del provento derivante dalle operazioni finanziarie di cui al provvedimento concernente la ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976.

Art. 5.

I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 30 giugno 1977 dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 16, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1977.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1977, n. **308**.

Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza sociale, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 308. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di assistenza sociale (E.N.A.S.), in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Stolfa Olimpia in De Nardo con atto 11 giugno 1973, n. 34644 di repertorio, a rogito dott. Oscar Sandrinelli, notaio in Trieste, consistente in tre alloggi condominiali siti al terzo e quarto piano dello stabile sito in Trieste, via Francesco Crispi n. 5, costruito su terreno censito in catasto fondiario al foglio 5232, particella 2923, del valore di L. 41.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1977
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1977, n. **309.**

Autorizzazione alla fondazione « Esperienza dei lavoratori anziani di azienda », in Roma, ad acquistare due immobili.

N. 309. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la fondazione « Esperienza dei lavoratori anziani di azienda », in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Anselmo Gottardo, al prezzo di L. 600.000, due magazzini siti in Venezia al numero unico 4689 del Ramo S. Antonio.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1977
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1977, n. **310.**

Autorizzazione alla fondazione « Gioventù Nova », in Varese, ad accettare una donazione.

N. 310. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la fondazione « Gioventù Nova », in Varese, viene autorizzata ad accettare la donazione di un complesso immobiliare in comune di Dumenza (Varese), disposta dalla casa di Maria Ausiliatrice delle salesiane di don Bosco, in Bosto di Varese, come da rogito per notaio Luigi Giani in data 22 dicembre 1972, n. 58875 di repertorio, comprendente tre fabbricati urbani con annessi cortili, un fabbricato rustico e sette piccoli appezzamenti di terreno coltivati a giardino, distinti nel catasto terreni alla partita 1872, mappali 187, 193, 190, 191, 183, 192, 172, 174, 265 e nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 70, foglio 11, mappali 184, 188, 3609, il tutto per un valore di L. 79.250.000.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1977
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1977, n. **311.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo ad acquistare un immobile.

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo viene autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Francesca Cima ved. Porciani, al prezzo di lire 29.000.000, un immobile costituito da un'area di mq 275 e dalle sovrastanti costruzioni attualmente adibite a magazzini, sito in Viterbo, via S. Maria delle Rose - via della Sorgente, contraddistinto al catasto rustico alla partita n. 1, foglio 168, particella 322 ed al catasto urbano alla partita n. 6238, foglio 168, particelle 57, 103 e 398, destinato alla costruzione di una sala per le assemblee e le riunioni dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1977
Registro n. 7 Industria, foglio n. 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1977.

Nomina del presidente dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, 25 giugno 1969, n. 588, che ne ha approvato il vigente statuto e 3 ottobre 1974, n. 756, che ha modificato lo statuto stesso;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1971, con il quale il gr. uff. Callisto Bagnara è stato confermato presidente dell'ente stesso, per il triennio 1970-73;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica di cui trattasi per la durata di un triennio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il comm. Luigi Bottino è nominato presidente dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6423)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta F.lli Buzzi S.p.a., stabilimento di Trino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta F.lli Buzzi S.p.a., stabilimento di Trino (Vercelli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta F.lli Buzzi S.p.a., stabilimento di Trino (Vercelli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6466)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Brenta, in Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6468)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filatura e tessitura Giuseppe Gulì fu Vincenzo, con sede e stabilimento in Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Filatura e tessitura Giuseppe Gulì fu Vincenzo, con sede e stabilimento in Palermo, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filatura e tessitura Giuseppe Gulì fu Vincenzo, con sede e stabilimento in Palermo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 settembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6463)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Villa, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano, con effetto dal 22 aprile 1975;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1976 e 11 agosto 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6470)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sigma mineraria, in Storo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Sigma mineraria di Storo (Trento), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sigma mineraria di Storo (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6464)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Solfrene, con sede e stabilimento in Buccinasco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Solfrene, con sede e stabilimento in Buccinasco (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Solfrene, con sede e stabilimento in Buccinasco (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6467)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Terni per l'industria e per l'elettricità, con sede in Roma e stabilimento in Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Terni per l'industria e per l'elettricità, con sede in Roma e stabilimento in Terni, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Terni per l'industria e per l'elettricità, con sede in Roma e stabilimento in Terni.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 dicembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6462)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mariano Delle Piane, con sede in Novi Ligure e stabilimento in Tortona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Mariano Delle Piane di G.B., con sede in Novi Ligure e stabilimento a Tortona (Alessandria), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mariano Delle Piane, con sede in Novi Ligure e stabilimento a Tortona (Alessandria).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6465)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari (Genova), con effetto dal 4 luglio 1975;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1976 e 19 novembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari (Genova), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6469)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 638, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 32 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1977, con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Viste le dimissioni del sig. Claudio Avezzani, membro del comitato precitato in rappresentanza dei lavoratori del settore;

Vista la nota n. 353 del 22 marzo 1977, con la quale l'organizzazione sindacale Federenergia-CISL designa il sig. Pier Giorgio Stranda in sostituzione del sig. Claudio Avezzani, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pier Giorgio Stranda è nominato membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del sig. Claudio Avezzani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6352)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 81 balle di tessuto di popelin di cotone crudo di origine e provenienza Brasile la ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca (Como), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 43.650 di cui ai modelli *B*-Import n. 5128425 del 28 febbraio 1975 e n. 5128552 del 5 maggio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 27 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di novantuno e ventitre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490366 del 10 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la merce era giunta in dogana fin dal 15 gennaio 1975 e che lo sdoganamento protratto fino al 27 giugno 1975 sarebbe dovuto al fatto, peraltro non documentato, che gli uffici doganali avrebbero protratto lo sdoganamento dell'intera partita fino al rinvenimento di tre balle risultate mancanti all'imbarco e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca (Como), mediante fidejussione del Credito varesino, sede di Saronno, nella misura del 5% di $ 43.650 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6367)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 1971, con il quale il prof. Lorenzo Cappelli è stato nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Considerato che il prof. Lorenzo Cappelli ha rassegnato le dimissioni dalla suddetta carica;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina;

Considerato che il prefetto di Forlì ha inviato le richieste designazioni per la nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è sciolta.

Art. 2.

L'avv. Roberto Pinza è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì, in sostituzione del prof. Lorenzo Cappelli, dimissionario.

Art. 3.

Il prefetto di Forlì, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(6426)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1977.

Omissione della punzonatura del nome del gas per bombole destinate a « magazzino ».

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e le successive serie di norme integrative, relativi alle caratteristiche ed alle modalità di prova dei recipienti destinati a contenere gas compressi liquefatti o disciolti;

Tenuto presente che tali disposizioni prescrivono, tra l'altro, che all'atto del collaudo dei recipienti deve essere punzonato su di essi il nome del gas che i recipienti stessi sono destinati a contenere;

Riconosciuta l'opportunità di consentire il reperimento a magazzino di recipienti già collaudati per fronteggiare imprevedibili richieste di mercato, in particolare nel settore dei recipienti per gas compressi ad un sol pezzo;

Osservato che a tale fine si rende necessario omettere, all'atto del collaudo, la punzonatura del nome del gas e consentire che tale punzonatura sia apposta al momento dell'uso del recipiente;

Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, espressasi con voto n. 804 adottato nella riunione del 5 ottobre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Sui recipienti ad un sol pezzo, destinati a contenere gas compressi, è consentita l'omissione della punzonatura del nome del gas quando i recipienti debbono essere conservati a magazzino.

Rimangono invariate le disposizioni relative alle rimanenti iscrizioni da apporre sui recipienti.

Art. 2.

Sui certificati di approvazione dei recipienti sui quali, ai sensi del precedente articolo, è stata omessa la punzonatura del nome del gas, il collaudatore riporterà la parola « magazzino » in luogo del nome del gas.

Art. 3.

Prima che i recipienti a magazzino vengano ammessi all'uso dovrà provvedersi, a cura del proprietario e sotto il controllo degli organi competenti per le operazioni di collaudo, alla punzonatura del nome del gas sui recipienti, nel rispetto delle vigenti disposizioni relative alla pressione di carica.

In tale occasione gli organi sopra indicati provvederanno a depennare la parola « magazzino » sui certificati nonché ad annotare in calce a questi, mediante regolare postilla, il nome del gas punzonato sui recipienti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1977

Il Ministro: RUFFINI

(6425)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imas, con sede e stabilimento in Medole.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imas, con sede e stabilimento in Medole (Mantova), con effetto dal 1° luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imas, con sede e stabilimento in Medole (Mantova), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6471)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1977.

Revoca dei decreti di registrazione con i quali sono state autorizzate la produzione e la vendita di collari per cani e per gatti contenenti D.D.V.P. (Diclorvos).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie in merito alla registrazione dei presidi medico-chirurgici;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 25 maggio 1977, relativo all'impiego del D.D.V.P. (diclorvos);

Considerata l'opportunità di vietare l'uso del D.D.V.P. nel campo veterinario;

Decreta:

Sono revocati tutti i decreti di registrazione con i quali sono state autorizzate la produzione e la vendita di collari per cani e per gatti contenenti D.D.V.P.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6595)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Terni

Con decreto 29 novembre 1976, n. 1909, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Terni segnato nel catasto del comune medesimo (mappa S. Valentino) particella 2394 della superficie di mq 61 ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 gennaio 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Terni; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6202)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 11 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 16 maggio 1977, concernente dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi operanti nella provincia di Pescara, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

Nelle premesse, sostituire le righe da 1 a 13 con le seguenti:

« Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi operanti nella provincia di Pescara si è determinata una situazione di crisi economica; ».

(6194)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 14 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,25	885,25	885,10	885,25	885,25	885,20	885,15	885,25	885,25	885,25
Dollaro canadese	838,05	838,05	838,25	838,05	837,50	838,10	837,90	838,05	838,05	838,05
Franco svizzero	355,43	355,43	355,50	355,43	355,72	355,45	355,26	355,43	355,43	355,45
Corona danese	146,55	146,55	146,60	146,55	146,50	146,55	146,53	146,55	146,55	146,55
Corona norvegese	167,92	167,92	168 —	167,92	167,85	167,95	167,90	167,92	167,92	167,90
Corona svedese	200,27	200,27	200,30	200,27	200,75	200,28	200,25	200,27	200,27	200,30
Fiorino olandese	357,75	357,75	357,70	357,75	358,10	357,80	357,67	357,75	357,75	357,75
Franco belga	24,555	24,555	24,56	24,555	24,45	24,55	24,5570	24,555	24,555	24,55
Franco francese	179,07	179,07	179,10	179,07	179 —	179,10	179,04	179,07	179,07	179 —
Lira sterlina	1522,05	1522,05	1521,50	1522,05	1521,85	1522,10	1522 —	1522,05	1522,05	1522,05
Marco germanico	375,71	375,71	375,70	375,71	375,85	375,70	375,76	375,71	375,71	375,70
Scellino austriaco	52,787	52,787	52,80	52,787	52,70	52,78	52,80	52,787	52,787	52,78
Escudo portoghese	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,99	22,90	22,90	22,90
Peseta spagnola	12,789	12,789	12,7950	12,789	12,75	12,78	12,7930	12,789	12,789	12,78
Yen giapponese	3,253	3,253	3,26	3,253	3,263	3,25	3,2530	3,253	3,253	3,25

Media dei titoli del 14 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,725
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,350
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,450
» 5 % (Città di Trieste)	92,050
» 5 % (Beni esteri)	91,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,500
» 5,50 % » » 1968-83	78,350
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775

Titolo	Media
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978	92,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,100
» poliennali 7 % 1978	94,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,450
» » 9 % 1980	87,700
» » 10 % 1981	88,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	885,20
Dollaro canadese	837,975
Franco svizzero	355,345
Corona danese	146,54
Corona norvegese	167,91
Corona svedese	200,26
Fiorino olandese	357,71
Franco belga	24,556
Franco francese	179,055
Lira sterlina	1522,025
Marco germanico	375,735
Scellino austriaco	52,793
Escudo portoghese	22,905
Peseta spagnola	12,791
Yen giapponese	3,253

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Istituzione per l'anno 1977 dell'elenco degli aspiranti alla assunzione straordinaria secondo le modalità previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e determinazione del contingente relativo.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1977;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che avevano facoltà di assumere, ai sensi delle disposizioni abrogate dall'art. 25, secondo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, personale comunque non di ruolo, ivi compreso quello straordinario a contratto di diritto privato o a termine, possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale, ad assunzioni di personale straordinario;

Considerato altresì che l'A.A.I., ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 1953, n. 296, poteva conferire, per le esigenze dei propri servizi, incarichi temporanei a persone esperte;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 1340/1962, con la quale l'A.A.I. è stata trasferita «con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni» al Ministero dell'interno;

Preso atto del programma soggiorni di vacanza per bambini e adolescenti nonchè delle iniziative di carattere sociale, sperimentale e promozionale da realizzare nell'anno 1977, che prevedono la gestione diretta dei suddetti soggiorni, al fine della sperimentazione e della promozione di moderni servizi sociali per il tempo libero;

Considerato che il suddetto programma non può essere realizzato se non avvalendosi di personale assunto temporaneamente ai sensi della legge n. 276/1971;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'A.A.I. nelle sedute del 15 dicembre 1976 (verbale n. 127) e del 31 maggio 1977 (verbale n. 130);

Decreta:

Art. 1.

Personale con mansioni di concetto

Presso la sede centrale dell'A.A.I. è istituito, limitatamente all'anno 1977, un apposito elenco degli aspiranti all'assunzione straordinaria per mansioni impiegatizie, che non abbiano superato il 50° anno di età, da compilarsi secondo le modalità previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e il contingente di cui al quinto comma del predetto articolo viene stabilito nei seguenti limiti massimi:

	Soggiorni integrati	Soggiorni, campeggi, iniziative giovanili	Iniziative varie di carattere soc., speriment. e promozionale	Totale
Personale con mansioni di coordinamento di animazione e di assistenza	10	146	90	246
Personale con mansioni di direzione di casa e di economato	2	8	8	18
	12	154	98	264

Art. 2.

Presentazione delle domande - Requisiti

Gli aspiranti dovranno far pervenire all'Amministrazione domanda da redigere secondo le modalità di cui allo schema allegato al presente decreto, e saranno iscritti nell'apposito elenco istituito, come sopra detto, presso la sede centrale dell'A.A.I. La domanda dovrà inoltrarsi per raccomandata.

Oltre al possesso dei requisiti previsti per l'assunzione al corrispondente impiego di ruolo (carriera di concetto), gli aspiranti dovranno altresì essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti altri titoli:

Personale soggiorni integrati:

con mansioni di coordinamento, di animazione, di direzione di casa e di economato: esperienze di lavoro presso comunità educative per minori disadattati e/o titoli di frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento;

Personale soggiorni minori normali, centri ricreativi estivi, campeggi ed iniziative varie di carattere sociale, ecc.:

titoli comprovanti specifiche esperienze già realizzate e con mansioni corrispondenti a quelle da svolgere, frequenza di corsi specifici nel campo dell'animazione sociale.

Art. 3.

Personale operaio

Il contingente del personale operaio viene così stabilito:

	Posti
Specializzato (con mansioni di capo infermiere, capo cuoco)	15
Qualificato (con mansioni di cuoco, bagnino, guardarobiere, infermiere)	40
Comune (con mansioni di aiuto bagnino, aiuto cuoco, aiuto guardarobiere, lavandaio, inserviente) .	146
Totale . . .	201

Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio, sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, tramite gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione delle province nelle quali avranno sede i soggiorni.

Art. 4.

Trattamento economico

Al personale assunto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sarà corrisposto il trattamento economico con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui all'art. 2 del decreto stesso.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il presidente: LETTIERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 164

Schema di domanda, da redigere su carta da bollo, per gli aspiranti alle assunzioni straordinarie per mansioni impiegatizie.

RACCOMANDATA

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - Divisione affari generali e personale - Via G. Lanza, 194 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate debbono indicare, il nome e il cognome proprio, il cognome del marito) nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere assunto alle dipendenze di codesta Amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con mansioni di . . . . per l'anno 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .;

3) di non aver precedenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale (*);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . presso nonchè degli altri seguenti titoli (indicare i titoli richiesti all'art. 2 del decreto ministeriale 31 maggio 1977);

5) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, . . .

Firma .

(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

(*) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(6629)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1976, registro n. 61 Finanze, foglio n. 228, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1977, registro n. 4 Finanze, foglio n. 138, riguardante la nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 7, lettere *a*) e *b*) del predetto decreto ministeriale 23 novembre 1976;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 7 del ridetto decreto ministeriale 23 novembre 1976 e riconosciuta la regolarità procedurale delle operazioni di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso suindicato:

1. Termini Gioacchino Michele	punti	15,25
2. Fusella Nicola	»	15,20
3. Radicati Di Brezolo Luca .	»	15,20
4. di Lorenzo Angelo (figlio di invalido di guerra) .	»	15 —
5. Frassoldati Roberto (nato il 28 settembre 1951	»	15 —
6. Perucatti Antonio (nato il 9 febbraio 1952)	»	15 —
7. Reggiani Roberto (nato il 4 maggio 1952) .	»	15 —
8. Castellano Roberto (nato il 24 settembre 1952)	»	15 —
9. Palma Mario (nato l'11 ottobre 1952) .	»	15 —
10. D'Andrea Giulio (nato il 3 marzo 1953)	»	15 —
11. Chiacchiaretta Gabriele (nato l'11 marzo 1953)	»	15 —
12. Roccella Michele (nato il 19 giugno 1953)	»	15 —
13. Dabbicco Mario (nato il 20 giugno 1953) .	»	15 —
14. Spada Lorenzo (nato il 30 luglio 1953) . .	»	15 —
15. Preda Michele (nato il 18 settembre 1953) .	punti	15 —
16. Guidi Michele (nato il 29 settembre 1953) .	»	15 —
17. Tartaglione Giovanni (nato l'11 novembre 1953)	»	15 —
18. Di Peri Serafino (nato il 20 luglio 1954) . .	»	15 —
19. Conte Silvio (nato il 13 ottobre 1954) . .	»	15 —
20. Raspa Giorgio (figlio di invalido di guerra) .	»	14,80
21. Mungo Alessio (nato il 22 dicembre 1951) .	»	14,80
22. Vadilonga Alberto (nato il 18 marzo 1952) .	»	14,80
23. Ferrara Pietro (nato il 15 giugno 1952) . .	»	14,80
24. Arzano Roberto (nato il 9 luglio 1952) . .	»	14,80
25. Marciano Mario (nato il 12 settembre 1952) .	»	14,80
26. Ronchini Roberto (nato il 13 settembre 1952)	»	14,80
27. Corsi Sandro (nato il 10 dicembre 1952) .	»	14,80
28. Leotta Carmelo (nato il 21 giugno 1953) . .	»	14,80
29. Lalicata Enrico (nato l'8 luglio 1953) . .	»	14,80
30. Siena Lorenzo (nato il 26 settembre 1953) .	»	14,80
31. Vassallo Giuseppe	»	14,40
32. Delfini Antonio (nato il 29 giugno 1951) . .	»	14 —
33. Bordon Fabio (nato il 18 febbraio 1952) . .	»	14 —
34. Onorato Antonio (nato il 18 maggio 1952) .	»	14 —
35. Testa Giovanni (nato il 25 maggio 1952) . .	»	14 —
36. Mascolo Angelo Raffaele (figlio di invalido per servizio) .	»	13,80
37. Farina Gennaro (nato il 14 febbraio 1952)	»	13,80
38. Fantigrossi Giuseppe (nato il 25 febbraio 1952)	»	13,80
39. Tosi Luigi (nato il 21 giugno 1952)	»	13,80
40. Pisani Valerio (nato il 28 aprile 1954)	»	13,80
41. Zannini Carlo (figlio di invalido di guerra)	»	13,60
42. Di Salvo Aurelio (nato il 14 aprile 1951)	»	13,60
43. Petrocelli Mario (nato il 15 agosto 1951)	»	13,60
44. Mari Giorgio (nato l'11 marzo 1953)	»	13,60
45. Salatiello Maurizio	»	13,40
46. Curci Marcello Claudio Maria (nato il 16 gennaio 1952)	»	12,80
47. Li Greci Giuseppe (nato il 30 settembre 1953)	»	12,80
48. Rottensteiner Sepp (nato il 28 febbraio 1951)	»	12,60
49. De Anna Carlo (nato il 5 maggio 1953) .	»	12,60
50. Mendichi Aurelio	»	12,40
51. Carino Francesco .	»	12,20
52. Di Filippo Massimo	»	12 —
53. De Stefano Mauro (nato il 28 gennaio 1952)	»	11,80
54. Palermo Pietro (nato il 13 ottobre 1953)	»	11,80
55. De Leo Pasqualino (nato il 30 giugno 1952) .	»	11,60
56. Marino Paolo (nato il 2 gennaio 1953) .	»	11,60
57. Chirico Giuseppe .	»	11,40
58. Crucioli Francesco	»	11,20
59. Reina Francesco	»	10,80
60. Baratta Giacomo	»	9,20

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Termini Gioacchino Michele;
2) Fusella Nicola;
3) Radicati Di Brozolo Luca;
4) di Lorenzo Angelo;
5) Frassoldati Roberto;
6) Perucatti Antonio;
7) Reggiani Roberto;
8) Castellano Roberto;
9) Palma Mario;
10) D'Andrea Giulio;
11) Chiacchiaretta Gabriele;
12) Roccella Michele;
13) Dabbicco Mario;
14) Spada Lorenzo;
15) Preda Michele;
16) Guidi Michele;
17) Tartaglione Giovanni;
18) Di Peri Serafino;
19) Conte Silvio;
20) Raspa Giorgio;
21) Mungo Alessio;
22) Vadilonga Alberto;
23) Ferrara Pietro;
24) Arzano Roberto;
25) Marciano Mario;
26) Ronchini Roberto;

27) Corsi Sandro;
28) Leotta Carmelo;
29) Lalicata Enrico;
30) Siena Lorenzo;
31) Vassallo Giuseppe;
32) Delfini Antonio;
33) Bordon Fabio;
34) Onorato Antonio;
35) Testa Giovanni;
36) Mascolo Angelo Raffaele;
37) Farina Gennaro;
38) Fantigrossi Giuseppe;
39) Tosi Luigi;
40) Pisani Valerio;
41) Zannini Carlo;
42) Di Salvo Aurelio;
43) Petrocelli Mario;
44) Mari Giorgio;
45) Salatiello Maurizio;
46) Curci Marcello Claudio Maria;
47) Li Greci Giuseppe;
48) Rottensteiner Sepp;
49) De Anna Carlo;
50) Mendichi Aurelio.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1. Carino Francesco;
2. Di Filippo Massimo;
3. De Stefano Mauro;
4. Palermo Pietro;
5. De Leo Pasqualino;
6. Marino Paolo;
7. Chirico Giuseppe;
8. Crucioli Francesco;
9. Reina Francesco;
10. Baratta Giacomo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1977

p. *Il Ministro*: TAMBRONI ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1977
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 173

(6204)

MINISTERO DEL TESORO

Iscrizione di allievi alla Scuola dell'arte della medaglia « G. Romagnoli » per l'anno scolastico 1977-78

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi italiani e stranieri al 1° corso della Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1977-78.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola debbono aver compiuto un corso di studi in una scuola d'arte che, a giudizio del consiglio direttivo della Scuola dell'arte della medaglia, sia ritenuto sufficiente ai fini della preparazione nella plastica e nella figura, oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche, se cittadini italiani, al conferimento di un premio di L. 250.000 che, su proposta del consiglio direttivo della Scuola, verrà attribuito all'aspirante che non abbia superato il 22° anno di età e che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, all'inizio dell'anno scolastico 1977-78, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, sarà messo a concorso un premio di L. 400.000 che, sempre su proposta del consiglio direttivo della Scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione all'inizio dell'anno scolastico 1977-78, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici ed è subordinata alla frequenza alle lezioni.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della Scuola, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Div. IV, entro il 30 settembre c.a.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio;
d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza;
2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e dell'incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una scuola d'arte, nonché coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in Roma, presso la Scuola dell'arte della medaglia « Giuseppe Romagnoli » (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto, 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;
2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il consiglio direttivo della scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla Scuola predetta, se cittadini italiani, debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I cittadini stranieri dovranno invece far pervenire, entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, una dichiarazione dell'ambasciata del Paese di origine dalla quale risulti la data di nascita, la buona condotta e la cittadinanza.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi ritenuti meritevoli dal consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi, di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola, senza conseguire l'idoneità.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1977

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

(6205)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4105 del 13 settembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 4106 del 13 settembre 1976, con il quale si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Visto il telegramma in data 19 aprile 1977, n. 1732, con il quale il comune di Lampedusa ha comunicato che i dottori Bentivegna Salvatore e Terrazzino Raffaele, dichiarati vincitori, rispettivamente, delle condotte mediche di Lampedusa e di Linosa hanno rinunziato alla nomina;

Visto il telegramma in data 18 maggio 1977, con il quale il comune di Lampedusa ha comunicato che il dott. Terrazzino Raffaele, interpellato per la condotta medica di Lampedusa, ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei nuovi vincitori delle condotte mediche anzidette, secondo l'ordine della graduatoria;

Visti il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 4106 del 13 settembre 1976 ed altre successive modifiche, i seguenti sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del comune a fianco di ciascuno indicata:

1) Melluso Ernesto: Lampedusa;

2) Pullara Gianfranco: Linosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 30 maggio 1977

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

(6309)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di terapia fisica, recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di terapia fisica, recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(6490)

OSPEDALE CIVILE « COSTA » DI PORRETTA TERME

Concorso ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Porretta Terme (Bologna).

(6489)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(6499)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente neurochirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente neurochirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(6500)

OSPEDALE DI BITONTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto.

(6485)

OSPEDALE «PIEROTTI» DI COREGLIA ANTELMINELLI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Coreglia Antelminelli (Lucca).

(6486)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «R. BINAGHI» DI CAGLIARI

Revoca di concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono revocati i seguenti concorsi pubblici:

un posto di direttore sanitario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 ottobre 1976 e n. 41 del 14 febbraio 1976;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 18 dicembre 1975 e n. 213 del 13 agosto 1976.

(6497)

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto dirigente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto e tre posti di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(6498)

OSPEDALE «A. AJELLO» DI MAZARA DEL VALLO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(6491)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso ad un posto di primario di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(6492)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(6487)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI TOLMEZZO

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udinè).

(6494)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Ancona:

un posto di aiuto del servizio di radiologia (disciplina equiparata a radiologia).

Sede di Cosenza:

un posto di assistente del centro geriatrico (disciplina equiparata a geriatria);

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(6495)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Cosenza:

un posto di direttore (primario), due posti di aiuto e un posto di assistente del centro per lo studio, la cura e la diagnosi delle vasculopatie (disciplina equiparata a cardiologia);

un posto di direttore (primario), un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo del servizio di radiologia (disciplina equiparata a radiologia);

un posto di assistente del servizio di laboratorio (disciplina equiparata a laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche);

due posti di assistente del centro provinciale di gerontologia e per lo studio dei dismetabolici e riabilitazione (disciplina equiparata a geriatria).

Sede di Ancona:

tre posti di assistente del centro (divisione) di medicina geriatrica VI - lungodegenza (disciplina equiparata a geriatria);

un posto di assistente del servizio di riabilitazione (disciplina equiparata a recupero e riabilitazione funzionale);

un posto di aiuto della divisione chirurgica (disciplina equiparata a chirurgia generale).

Sede di Fermo:

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (disciplina equiparata a laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);

un posto di assistente del servizio di radiologia (disciplina equiparata a radiologia).

Sede di Casatenovo:

un posto di aiuto del servizio di fisiopatologia respiratoria e riabilitazione (disciplina equiparata a recupero e riabilitazione funzionale);

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (disciplina equiparata a laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);

un posto di assistente del servizio di radiologia (disciplina equiparata a radiologia).

Sede di Firenze:

un posto di direttore (primario) ed un posto di assistente del laboratorio di ricerche scientifiche di medicina nucleare (disciplina equiparata a medicina nucleare);

un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo presso l'unità operativa geriatrica - centro di chirurgia generale geriatrica (disciplina equiparata a chirurgia generale);

un posto di assistente medico presso l'unità operativa geriatrica - centro di assistenza lungodegenti (disciplina equiparata a geriatria).

Sede di Cagliari:

un posto di assistente del servizio di radiologia (disciplina equiparata a radiologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per quanto riguarda i posti presso la sede di Cosenza; per tutti gli altri posti il termine scade alle ore 12 del 31 dicembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(6496)

OSPEDALE « E. E T. AGNELLI » DI FENESTRELLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Prà Catinat:

un posto di primario di pneumologia.

Sede di Orio Canavese:

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente di Prà Catinat di Fenestrelle (Torino).

(6493)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(6488)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 marzo 1977, n. 6-93/Legisl.

Regolamento speciale per il servizio di salute mentale istituito dalla provincia autonoma di Trento.

(*Pubbl. nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n* 26 *del* 24 *maggio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento speciale per l'ospedale psichiatrico della provincia di Trento in Pergine, deliberato dal rettorato il 26 novembre 1932 ed approvato dal Ministero dell'interno in data 28 gennaio 1935, ai sensi degli articoli 5 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 e 7 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, e successive modifiche;

Visto il regolamento per il servizio di igiene mentale della provincia autonoma di Trento, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 297-1560/Legisl. del 2 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1969, registro n. 10, foglio n. 135, e successive modifiche;

Ravvisata l'opportunità di riunire in un unico testo le norme di detti regolamenti, provvedendo altresì al loro aggiornamento alla luce degli orientamenti più recenti in materia di assistenza psichiatrica, recependo in tal senso le indicazioni espresse, tra l'altro, nella legge 18 marzo 1968, n. 431 e nelle leggi provinciali 22 gennaio 1971, n. 3, 28 aprile 1975, n. 19, 3 maggio 1975, n. 20 e 3 maggio 1975, n. 21;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2202 datato 25 marzo 1977;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 31 marzo 1977

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1977
Registro n. 21, *foglio n.* 82

REGOLAMENTO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI SALUTE MENTALE ISTITUITO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento provvede al servizio di salute mentale nel rispetto della legge 14 febbraio 1904, n. 36, del relativo regolamento 16 agosto 1909, n. 615, della legge 18 marzo 1968, n. 431, della legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 3, della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45, della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19, della legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20, della legge provinciale 3 maggio 1975, n. 21, e secondo gli orientamenti contenuti nella relazione illustrativa della citata legge provinciale n. 3.

Art. 2.

Il servizio di salute mentale provvede alla promozione e alla tutela della salute mentale della popolazione mediante la prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei disturbi psichici e la cura e recupero dei disturbati mentali.

Art. 3.

I compiti del servizio di salute mentale si esercitano mediante:

a) l'attività medico-sociale di tipo preventivo, curativo, riabilitativo, di ricerca tecnico-scientifica e di programmazione;

b) l'organizzazione gestionale.

Art. 4.

Il servizio di salute mentale, secondo il principio della continuità terapeutica, è attuato attraverso l'ospedale psichiatrico, il servizio di igiene mentale istituito con decreto del presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1968, n. 297-1560/Legisl. ed eventuali altre strutture intermedie destinate alla tutela della salute mentale della popolazione sul territorio.

Perifericamente il servizio di salute mentale opera su base comprensoriale.

Le prestazioni del servizio di salute mentale, ivi comprese quelle farmaceutiche, sono completamente gratuite, fatta salva l'applicazione del tariffario nei confronti degli enti mutualistici per l'assistenza erogata a favore dei soggetti aventi titolo.

Art. 5.

Il servizio di salute mentale collabora attivamente con tutte le strutture mediche ed assistenziali al fine di pervenire ad una armonica e corretta integrazione con gli altri servizi medico-sociali operanti nell'unità locale dei servizi socio-sanitari, previsti dalla legge provinciale 23 novembre 1976, n. 56.

Art. 6.

I dispensari provinciali di igiene mentale, istituiti nell'ambito del servizio di igene mentale di cui al precedente art. 4, sono sono forniti di una adeguata scorta di medicinali. Il primario, o il medico che ne fa le veci, è depositario dei medicinali e provvede sotto la propria responsabilità alla tenuta del registro di carico e scarico.

Nessun certificato verrà rilasciato dal servizio di igiene mentale ad enti nè ad uffici pubblici che possa venir usato a scopo medico-legale, fiscale. Potranno comunque essere stipulate apposite convenzioni con gli enti mutuo-previdenziali per la concessione delle prestazioni e rilascio della certificazione sullo stato di malattia dell'assistito, semprechè le finalità delle convenzioni stesse si possono ricondurre alle finalità del servizio di igiene mentale.

L'orario ed il giorno di funzionamento dei dispensari sono stabiliti dal direttore del servizio di salute mentale ai sensi dei successivi art. 32 e 35.

Art. 7.

Per ogni persona assistita dal servizio di salute mentale viene istituito un apposito fascicolo nel quale devono essere conservati in ordine cronologico tutti gli atti relativi agli interventi ambulatoriali, extra-ambulatoriali ed ospedalieri effettuati dai singoli operatori del gruppo pluriprofessionale, di cui all'art. 20.

Inoltre, viene tenuto un registro cronologico per ogni sede dispensariale, sul quale vanno annotate le persone assistite in ciascuna seduta.

Al momento dell'eventuale ammissione in ospedale psichiatrico di assistiti dal servizio di salute mentale, il fascicolo personale dovrà essere trasmesso al direttore dell'ospedale stesso.

Art. 8.

La cura dell'infermo di mente viene espletata anche attraverso l'ospedale psichiatrico di Pergine, a norma delle leggi citate all'art. 1 del presente regolamento.

La permanenza in ospedale degli infermi deve essere limitata al tempo strettamente indispensabile alle indagini diagnostiche ed al trattamento terapeutico.

Nell'ospedale psichiatrico operano i gruppi pluriprofessionali di cui all'art. 20 nell'ambito di reparti psichiatrici organizzati su base territoriale.

Art. 9.

Fino a tanto che le attrezzature dell'ospedale non lo consentiranno, gli infermi di mente affetti da T.B.C. saranno ricoverati presso istituti ospedalieri specializzati con i quali la provincia autonoma di Trento stipula una regolare convenzione, nella quale deve essere previsto l'obbligo del direttore di effettuare periodici ed accurati sopralluoghi presso detti istituti, per accertare ed assicurare il miglior trattamento agli infermi ivi ricoverati.

Art. 10.

L'accoglimento in sopedale degli infermi di mente provenienti dalla provincia di Bolzano è disciplinato da apposita convenzione fra le due province.

Art. 11.

La giunta provinciale, secondo l'art. 8 del regolamento 16 agosto 1909, n. 615, può delegare ad uno dei suoi componenti l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e di esecuzione ad essa spettanti in materia.

Art. 12.

La giunta provinciale o il delegato di cui all'articolo precedente, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, si avvale di apposita commissione con funzioni consultive.

Detta commissione, nominata dalla giunta provinciale, risulta così costituita:

a) dall'assessore provinciale cui è affidata la materia, che la presiede;

b) da due consiglieri provinciali, di cui uno appartenente alle minoranze;

c) dal segretario generale della giunta provinciale;

d) dal direttore della ragioneria della provincia o suo sostituto;

e) dal dirigente dei servizi socio-sanitari del competente assessorato provinciale;

f) dal direttore del servizio di salute mentale;

g) dall'incaricato dei servizi amministrativi.

La commissione rimane in carica per la durata di ciascuna legislatura.

Deve riunirsi almeno una volta al mese e le proposte vengono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno cinque membri.

Art. 13.

Il direttore dirige e coordina unitariamente il servizio di salute mentale, informando la commissione consultiva di cui all'art. 12 su tutto ciò che avviene nel campo riservato alla sua competenza.

Art. 14.

Spettano al direttore le funzioni stabilite dall'art. 28 del regolamento 16 agosto 1909, n. 615.

Art. 15.

Nella direzione del servizio di salute mentale sia a livello territoriale che a livello ospedaliero, spetta inoltre al direttore:

1) raccogliere e discutere le esperienze dei gruppi pluriprofessionali di cui all'art. 20 e dei singoli operatori, partecipando anche alle riunioni ed all'attività dei gruppi medesimi;

2) organizzare riunioni fra gruppi o categorie per proporre e discutere problemi di carattere collettivo o categoriale;

3) incrementare un'attività continua di aggiornamento professionale e di sviluppo culturale per tutti i gruppi e le categorie, nonché per le organizzazioni o enti non strettamente appartenenti al servizio di salute mentale;

4) partecipare e stimolare la partecipazione dei dipendenti a congressi nazionali o internazionali, ed a tutte quelle attività atte a promuovere lo sviluppo della psichiatria;

5) far presente agli organi superiori i problemi del servizio di salute mentale e recepirne le direttive di carattere generale;

6) attuare le direttive programmatiche del servizio di salute mentale, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi;

7) promuovere l'attività scientifica, stimolando e organizzando nuove esperienze e ricerche singole e collettive e curandone la diffusione e la pubblicazione.

Art. 16.

In caso di assenza, il direttore è sostituito da un medico primario da lui designato.

Art. 17.

Il direttore presenterà alla giunta provinciale una relazione annuale sull'attività generale del servizio di salute mentale.

Art. 18.

L'organizzazione del servizio medico viene effettuata dal direttore con l'obiettivo di realizzare l'unità del gruppo pluriprofessionale, di cui all'art. 20.

Art. 19.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, come stabilito dagli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, ed altresì su questioni di carattere generale attinenti le modalità operative concernenti la migliore organizzazione del servizio di salute mentale, secondo lo spirito che informa il presente regolamento, il direttore si avvale della collaborazione consultiva di un gruppo di operatori composto da:

1) due rappresentanti sindacali, designati rispettivamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori del servizio;

2) un rappresentante eletto da ciascun gruppo pluriprofessionale;

3) un rappresentante eletto dagli addetti ai servizi generali;

4) l'incaricato dei servizi amministrativi;

5) un rappresentante del personale religioso;

6) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie:

a) medici;

b) sociologi;

c) psicologi;

d) assistenti sociali;

e) assistenti sanitarie visitatrici;

f) infermieri.

Ogni componente di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), può essere sostituito da un supplente.

Il gruppo di operatori viene convocato dal direttore o dal medico primario che in sua assenza lo sostituisce, almeno una volta al mese e, straordinariamente, su richiesta della metà dei suoi componenti.

Art. 20.

L'attività medico-sociale di cui all'art. 3 viene espletata da gruppi pluriprofessionali formati da medici, psicologi, assistenti sanitarie visitatrici, assistenti sociali ed infermieri.

Il gruppo pluriprofessionale è lo strumento operativo fondamentale del servizio di salute mentale. Esso è integrato in un insieme organico mirante alla realizzazione di una valida dinamica di gruppo attraverso una reciproca collaborazione.

Fra i compiti principali del gruppo pluriprofessionale sono compresi:

a) la cura dei disturbati psichici sia in ambiente ospedaliero che ambulatoriale e domiciliare con i criteri della continuità terapeutica;

b) l'analisi psico-sociale individuale degli ammalati presenti nei presidi ospedalieri, con particolare riguardo all'inserimento nella vita di comunità ed alla ricerca della soluzione più adatta per un razionale reinserimento nella vita lavorativa ed extra-lavorativa;

c) l'impostazione degli interventi terapeutici nell'ambiente domiciliare e lavorativo, previo esame medico e socio-ambientale dei casi trattati ambulatoriamente nell'intento di evitare, fin dove possibile, il ricovero o il rientro in ambiente ospedaliero;

d) la formulazione di proposte per la realizzazione di eventuali strutture intermedie per la prevenzione ed il reinserimento sociale;

e) l'analisi epidemiologica ed individuale delle cause di malattia psichica, l'individuazione del rischio professionale ed extra-professionale e l'attività di prevenzione primaria individuale e collettiva dei disturbi psichici a livello della popolazione del comprensorio.

Le decisioni del gruppo pluriprofessionale vengono assunte in forma collegiale, nel rispetto delle varie competenze.

Art 21.

Ciascun gruppo pluriprofessionale tiene riunioni nelle quali, nel rispetto delle varie competenze, vengono assunte le decisioni collegiali atte a realizzare i compiti di cui al precedente articolo 20.

Nelle riunioni:

1) si discutono e si recepiscono le direttive sanitarie e si elaborano conseguentemente i programmi operativi singoli e collettivi che ogni gruppo deve proporsi nell'ambito delle linee generali;

2) si esaminano e si discutono le iniziative e il lavoro di ogni componente e del gruppo pluriprofessionale nel suo insieme, facendo diventare patrimonio comune le esperienze dei singoli e del gruppo, per migliorare il lavoro e per elevare il livello culturale di tutti;

3) si formulano proposte da far pervenire in sede superiore tendenti a migliorare il servizio di salute mentale nel suo insieme.

Le riunioni hanno luogo almeno una volta alla settimana e possono essere convocate straordinariamente su richiesta del 2/3 dei componenti, del primario e del direttore.

Art. 22.

I medici del servizio di salute mentale hanno compiti di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei disturbi psichici, di cura e di riabilitazione dell'ammalato di mente.

Art. 23.

I medici svolgono la loro attività in seno al gruppo pluriprofessionale di cui fanno parte integrante, contribuendo secondo la loro specifica competenza, al conseguimento del fine ultimo del gruppo, in particolare del massimo benessere psico-fisico e ambientale sia dei disturbi mentali all'interno e all'esterno dell'ospedale psichiatrico che della popolazione del territorio in cui operano.

Essi danno pertanto tutto l'apporto possibile, ai fini della cooperazione terapeutica, dell'aggiornamento culturale e scientifico e della programmazione e verifica delle attività individuali e collettive.

Art. 24.

L'attività medica di prevenzione e di riabilitazione del disturbato mentale si svolge essenzialmente sul territorio, tramite tutte le attività possibili e necessarie a tale fine.

Esso non è un complemento del lavoro intra ospedaliero ma costituisce parte integrante del programma operativo di ogni membro del gruppo.

Art. 25.

Nell'ambito dell'attività medica generale e psichiatrica spetta ai medici prestare particolare attenzione alla regolare prescrizione e somministrazione delle terapie, alla rigorosa e sistematica documentazione dell'attività sanitaria soprattutto per quanto concerne la compilazione delle cartelle cliniche, e alla solerte proposta di dimissione dei pazienti ricoverati.

Art. 26.

Spetta inoltre ai medici di seguire con assiduità lo studio dei problemi generali e particolari della psichiatria nella loro costante evoluzione e partecipare all'attività scientifica del servizio di salute mentale, portandovi un fattivo contributo personale.

Art. 27.

I medici sono tenuti al servizio di guardia secondo le disposizioni della giunta provinciale.

I medici hanno l'obbligo, per turno, del servizio di guardia che comporta la permanenza continua nell'istituto. La guardia medica è svolta, di norma, dai medici assistenti ed aiuti e, qualora necessario, anche dai primari, ed è fissata per la durata di dodici ore continuative di guardia attiva, nell'ambito dell'orario di servizio.

Il medico di guardia potrà, in via straordinaria, farsi sostituire durante la guardia da uno dei colleghi, richiedendo in tempo debito il permesso del direttore.

Nei giorni di sabato e festivi infrasettimanali, oltre al medico di guardia presterà servizio un primario a turno, il quale, limitatamente al normale orario di lavoro, svolgerà la propria attività nel suo reparto e, su eventuale disposizione del direttore o richiesta del medico di guardia, svolgerà la propria opera anche in altri reparti.

Il medico di guardia è tenuto all'espletamento di tutte le funzioni richieste dal servizio, con particolare riguardo all'accettazione, alla dimissione dei degenti, alle comunicazioni con i parenti degli ammalati.

Il medico di guardia deve riferire al direttore ogni evento importante accaduto nel periodo di guardia prestato.

Fino a quando non possa informare il direttore, il medico di guardia ha la responsabilità dell'ospedale anche per i provvedimenti di urgenza.

Inoltre, in apposito registro da tenersi nel locale adibito ad ufficio, il medico di guardia deve annotare quanto di notevole si è verificato nel periodo di guardia e trascriverà ogni rapporto che ha ritenuto opportuno e necessario inoltrare al direttore.

Art. 28.

Il primario, o il medico che ne fa le veci, è coordinatore dell'attività del gruppo pluriprofessionale cui appartiene.

Egli organizza a verifica l'esecuzione delle decisioni assunte colleggialmente, coordina l'armonico dispiegarsi del lavoro collettivo e riferisce le proprie osservazioni alle riunioni del gruppo.

Spetta pure al primario, o al medico che ne fa le veci, stimolare la documentazione dell'attività svolta, controllando specialmente la regolare compilazione e tenuta dei registri, dei fascicoli personali e delle cartelle, sia a livello ambulatoriale che ospedaliero.

Egli deve infine informare il direttore dell'attività del proprio gruppo e, tempestivamente, degli avvenimenti più importanti relativi ai servizi assegnati.

Art. 29.

Spettano al medico igienista le funzioni di controllo nel campo dietetico in genere, con particolare riguardo alla confezione, alla distribuzione ed alla somministrazione degli alimenti agli ammalati.

Per i generi alimentari di qualsiasi tipo, il medico-igienista provvederà, d'intesa con l'incaricato dei servizi economali, ad effettuare periodici prelievi di campioni da inoltrare al laboratorio provinciale di igiene e profilassi per le necessarie analisi.

Il medico igienista adotta inoltre provvedimenti nel campo della disinfezione e disinfestazione di tutti i locali ed oggetti d'uso, cura il funzionamento igienico della lavanderia, la tenuta profilattica dei settori, l'eliminazione dei rifiuti.

Provvede alla sorveglianza dei malati infettivi.

Art. 30.

Il medico analista è preposto ai laboratori e gabinetti scientifici istituiti presso l'ospedale psichiatrico ed ha l'obbligo di eseguire con la massima scrupolosità ed esattezza le indagini richieste, curando che non vengano mai a mancare i mezzi necessari per corrispondere alle domande inerenti al servizio per ogni occorrenza di indagini clinico-diagnostiche.

Per l'adempimento delle proprie funzioni, il medico analista ha alle proprie dipendenze gli analisti preparatori e i tecnici radiologi, cui compete l'obbligo di svolgere il proprio lavoro sotto le precise direttive del medico responsabile.

Il medico analista tiene un registro delle indagini e delle operazioni di laboratorio con i relativi risultati, con le indicazioni del medico ad iniziativa e cura del quale gli esami e le operazioni sono stati compiuti.

I laboratori e gabinetti scientifici presso l'ospedale psichiatrico sono aperti costantemente a tutti i medici interni i quali sono tenuti a frequentarli ed a valersi, con la guida del medico analista, delle relative dotazioni strumentali, ai fini generali di cultura e di produzione scientifica ed agli scopi più immediati della funzione diagnostica e terapeutica.

L'attività dei laboratori è vigilata e controllata dal direttore, il quale la farà risultare con speciale rilievo nel quadro dell'attività culturale e scientifica dell'ospedale psichiatrico nelle relazioni periodiche che presenterà alla giunta provinciale.

Nei laboratori possono essere eseguite indagini ed esami anche per persone esterne all'istituto, dietro pagamento come da tariffa fissata dalla giunta provinciale; l'importo relativo è versato al bilancio provinciale.

Gli esami ed analisi di laboratorio e le indagini radiologiche possono essere eseguite anche per conto di istituti mutualistici e previdenziali nonché di enti pubblici che comunque operino nel settore della sanità e dell'assistenza pubblica; in tal caso la regolazione dei rapporti dovrà essere disciplinata da apposita convenzione.

Art. 31.

Lo psicologo svolge la sua attività nell'intero ambito del servizio di salute mentale, con riferimento al territorio assegnato.

Lo psicologo deve assicurare:

una presenza attiva nel gruppo pluriprofessionale, del quale fa parte integrante;

un'attività psico-diagnostica per i pazienti nuovi ammessi in ospedale, per i pazienti spedalizzati, per gli utenti del servizio di salute mentale, in modo da contribuire a valutare i tratti psico-patologici e le disposizioni di carattere per rilevare fatti anamnestici e prospettive di terapia e di cambiamento nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente di lavoro;

un'attività psico-terapeutica di gruppo ed individuale con interventi nel reparto per favorire una comunicazione interpersonale più intensa tra gli ammalati che vivono in comunità e con interventi in gruppo misto fuori reparto, allo scopo di curare particolari disturbi del comportamento.

Lo psicologo collabora inoltre alla compilazione delle cartelle, per la parte di propria competenza.

Art. 32.

L'orario di servizio dei medici e degli psicologi del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, nei limiti delle quaranta ore settimanali per i medici a tempo pieno e rispettivamente delle trenta ore settimanali per i medici a tempo definito, è stabilito dal direttore, nell'arco di cinque giorni settimanali, tenuto conto delle esigenze di servizio ospedaliero ed extra-ospedaliero, sia presso i dispensari di igiene mentale sia per l'attività medico-sociale di tipo preventivo, curativo e riabilitativo sul territorio.

Art. 33.

L'assistente sociale, in seno al gruppo pluriprofessionale, del quale fa parte integrante, svolge un'attività rivolta all'aspetto sociale dei problemi connessi alla salute mentale, servendosi degli strumenti e delle metodologie proprie della sua professione.

L'assistente sociale svolge la sua attività nell'intero ambito del servizio di salute mentale, con riferimento al territorio assegnato.

Esso collabora in particolar modo alle attività di assistenza e di studio dei problemi collettivi ed individuali, in relazione all'ambiente in cui la persona è inserita, per la promozione delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione.

Si collega con i servizi, le attività, le iniziative, i programmi che enti, istituzioni ed organizzazioni attuano sul territorio e che hanno attinenza con i problemi della salute mentale.

Collabora alla stesura di piani di lavoro derivanti dallo studio dei problemi individuati nello svolgimento dell'attività di cui sopra.

Collabora inoltre alla compilazione delle cartelle, per la parte di propria competenza.

Art. 34.

L'assistente sanitaria visitatrice svolge la propria attività nell'ambito del gruppo professionale, del quale fa parte integrante.

Essa opera sul piano sanitario al fine di individuare e conoscere le problematiche del singolo, della famiglia e della comunità; collabora con il gruppo pluriprofessionale alla stesura delle cartelle, nonchè dei piani di intervento medico-sociale e assistenziale e partecipa a ogni iniziativa intra ed extra-ospedaliera ai fini della salvaguardia della salute mentale.

All'assistente sanitaria visitatrice compete:

1) presso il dispensario di igiene mentale:

a) la raccolta di dati inerenti le persone visitate e la tenuta di registri;

b) la collaborazione con i medici durante la visita medica;

c) la consegna dei medicinali prescritti con le indicazioni inerenti la somministrazione;

d) l'interessamento per i problemi di carattere burocratico e sanitario;

2) a domicilio:

a) l'inchiesta al fine di accertare le condizioni igienico-ambientali e sanitarie;

b) l'assistenza sanitaria;

c) l'azione preventiva indirizzata al paziente, al gruppo familiare ed all'ambiente;

3) in ospedale psichiatrico:

a) la conoscenza dei degenti che saranno successivamente curati presso i servizi del territorio.

Art. 35.

Per quanto riguarda i medici, gli psicologi, gli assistenti sociali e le assistenti sanitarie visitatrici, il direttore predisporrà mensilmente il piano dei turni di servizio, delle guardie mediche e delle ore di presenza presso i dispensari di igiene mentale. Potrà inoltre chiedere l'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario in casi eccezionali e strettamente necessari per l'attività di assistenza psichiatrica nel limite di venti ore mensili.

Art. 36.

Il sociologo ha compiti di studio, ricerca e programmazione circa il servizio di salute mentale, integrati nell'ambito più generale dei servizi socio-sanitari a livello provinciale e territoriale.

Egli svolge la sua attività al fine di prevenire, nell'ambito degli aspetti socio-psicologici, gli eventi che possono turbare sia il singolo individuo che gruppi di popolazione e coadiuvare l'intervento terapeutico delle turbe mentali.

Il sociologo in particolar modo deve collaborare attivamente con i gruppi pluriprofessionali e deve incidere con la sua azione su tutto l'arco operativo del servizio di salute mentale nella sua attività intra ed extra ospedaliera mediante la trasmissione e la discussione di tutte le conoscenze statistico-sociologiche indispensabili.

Art. 37.

Il personale infermieristico comprende:

gli ispettori;
i vice ispettori;
i capisala;
gli infermieri.

Art. 38.

Il personale infermieristico opera nel servizio di salute mentale ed ha compiti di prevenzione, cura e riabilitazione.

Art. 39.

Nell'ambito ospedaliero, l'ispettore provvede al coordinamento di tutto il servizio infermieristico con la diretta collaborazione dei vice ispettori.

Riferisce al direttore su ogni inconveniente riscontrato nei servizi o nel trattamento degli ammalati.

Provvede a stabilire i turni di servizio per il personale infermieristico, assicurando assoluta continuità diurna e notturna.

In caso di assenza, viene sostituito dal vice ispettore più anziano.

Art. 40.

I vice ispettori vigilano sulla regolarità dei servizi.

Essi provvedono all'accoglimento degli ammalati e alle formalità conseguenti e ad ogni altro adempimento che si renda necessario per il regolare funzionamento dei servizi.

Controllano che siano correttamente custoditi gli oggetti depositati sia all'atto dell'accoglimento dell'ammalato che successivamente e consegnano all'incaricato dei servizi economali nota esatta di quanto depositato dall'ammalato unitamente all'eventuale denaro ed agli oggetti di valore.

All'ammalato, su indicazione del medico, possono essere riconsegnati gli effetti depositati.

All'atto della dimissione dei pazienti, i vice ispettori provvedono a riconsegnare tutto ciò che è in deposito al momento della ammissione.

I vice ispettori coprono le esigenze per i tre turni di servizio, salvo quanto disposto nel successivo articolo.

Art. 41.

I capisala fanno parte integrante del gruppo pluriprofessionale.

Essi controllano l'esecuzione dei servizi ad essi assegnati, ed in particolare garantiscono l'attuazione delle seguenti funzioni:

1) osservanza delle prescrizioni mediche;

2) controllo della disponibilità dei medicinali e loro conservazione;

3) conservazione degli arredamenti, del vestiario e di tutto quanto descritto in inventario e segnalazione delle carenze relative alla manutenzione necessaria per il buon funzionamento del servizio;

4) somministrazione dei medicinali ed attuazione dei trattamenti terapeutici;

5) verifica delle presenze degli ammalati;

6) distribuzione dei pasti;

7) annotazione in cartella delle notizie di rilievo riguardanti i pazienti, delle quali siano venuti a conoscenza.

I capisala notificano al vice ispettore i fatti più salienti verificatisi durante il servizio, ed in particolare le eventuali assenze del proprio personale infermieristico.

Nel caso in cui la presenza in servizio non sia sufficiente a coprire le esigenze per i tre turni di servizio, i vice ispettori sono sostituiti da capisala.

Art. 42.

Gli infermieri, in seno al gruppo pluri-professionale di cui fanno parte integrante, costituiscono il personale di assistenza immediata e continua.

Essi, nell'ambito delle proprie competenze:

a) eseguono le terapie indicate dai medici;

b) prestano l'assistenza negli esami clinici e terapie speciali;

c) svolgono azione di pronto soccorso infermieristico;

d) osservano il comportamento del disturbato mentale raccogliendo le notizie sui rapporti familiari e ambientali;

e) svolgono compiti generali di assistenza e di intervento ai fini di un buon andamento del reparto per quanto riguarda sia gli aspetti igienici che gli aspetti personali e sociali, con particolare riferimento alle attività psico-terapiche individuali e di gruppo;

f) contribuiscono ad attuare e sviluppare, unitamente agli altri operatori, ogni iniziativa rivolta al miglioramento delle condizioni di vita e di graduale recupero sociale del disturbato mentale sia nell'ospedale che nell'ambiente.

Art. 43.

Fanno parte del personale di assistenza le suore le cui funzioni ed il numero sono definiti da apposita convenzione stipulata fra la giunta provinciale ed un ordine religioso.

Tutte le suore, nell'espletamento dei diversi compiti loro affidati, sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio di salute mentale. Ad una suora designata dalla casa madre può essere affidato l'incarico di ispettore.

Le suore addette al servizio degli ammalati fanno parte integrante del gruppo pluriprofessionale.

Art. 44.

L'organizzazione gestionale di cui all'art. 3 comprende il servizio di organizzazione generale, il servizio di economato ed il servizio tecnico.

Art. 45.

Al servizio di organizzazione generale è preposto un incaricato dei servizi amministrativi, nominato dalla giunta provinciale e scelto tra il personale della carriera direttiva dei ruoli provinciali.

Ad esso compete:

a) l'organizzazione dei vari servizi sanitari;

b) l'espletamento delle funzioni amministrative inerenti al servizio di igiene mentale;

c) la gestione del movimento di tutto il personale addetto al servizio di salute mentale;

d) la gestione del movimento degli ammalati degenti in ospedale psichiafrico;

e) l'impostazione preliminare del bilancio di previsione, sentito il direttore;

f) l'attuazione di nuovi servizi o di modifiche sostanziali degli stessi, d'intesa con il direttore;

g) il controllo del funzionamento dei vari servizi speciali (bar, pettinatrice, barbiere, ecc.);

h) la programmazione dei lavori di manutenzione dei beni immobili, d'intesa con i competenti uffici provinciali;

i) l'intrattenere rapporti con gli uffici della provincia interessati alla gestione del servizio di salute mentale.

Nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, così come in quelle indicate nei successivi articoli, l'incaricato dei servizi amministrativi cura l'organizzazione generale nell'ambito delle direttive impartite dalla giunta provinciale al fine di perseguire la migliore efficienza del servizio di salute mentale.

Art. 46.

Ai servizi di economato è preposto l'incaricato dei servizi economali, nominato dalla giunta provinciale e scelto tra il personale della carriera di concetto dei ruoli provinciali.

Ad esso compete:

a) provvedere all'acquisto di tutti i generi occorrenti al servizio di salute mentale, secondo le modalità impartite dalla ragioneria provinciale;

b) curare la perfetta tenuta di tutti i registri contabili, secondo le direttive della ragioneria provinciale;

c) assumere in consegna tutti gli oggetti e mobili per i quali forma e costantemente aggiorna regolare inventario, in accordo con l'ufficio patrimonio;

d) tenere in evidenza gli effetti personali ed i valori depositati dagli ammalati all'atto dell'ammissione in ospedale psichiatrico, provvedendo alla loro buona conservazione ed alla registrazione di essi su appositi elenchi o registri. Le somme versate eccedenti il normale fabbisogno di liquidità possono, per ragioni di sicurezza, essere depositate presso un istituto bancario indicato dalla giunta provinciale. Gli interessi bancari eventualmente accreditati affluiscono al bilancio provinciale.

Nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, così come di quelle indicate negli articoli successivi, l'incaricato dei servizi economali assicura la regolare esecuzione delle direttive impartite dall'incaricato dei servizi amministrativi, nel rispetto delle norme sui servizi finanziari.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'incaricato dei servizi economali sarà coadiuvato da personale amministrativo e contabile assegnato in adeguata misura.

Il servizio di economato è disposto in conformità all'articolo 4 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, ed esercitato secondo le norme ed i regolamenti dei servizi in economia emanati ai sensi della legge di contabilità.

Art. 47.

Ai servizi tecnici è preposto l'incaricato dei servizi tecnici, nominato dalla giunta provinciale e scelto fra il personale della carriera di concetto dei ruoli provinciali.

Ad esso compete l'assistenza, il coordinamento ed il controllo dell'attività dei laboratori industriali e delle attività di ordinaria manutenzione dei mobili e degli immobili.

Nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, così come di quelle indicate negli articoli successivi, l'incaricato dei servizi tecnici assicura la regolare esecuzione delle direttive impartite dall'incaricato dei servizi amministrativi.

Art. 48.

L'ospedale psichiatrico è dotato di appositi locali per lo esercizio del culto, propri e sufficienti, ed arredati convenientemente per l'uso a cui sono destinati.

Alle funzioni del culto e dell'esercizio del ministero religioso è preposto un cappellano.

E' garantito il rispetto assoluto delle credenze e della volontà dei degenti, del personale e delle loro famiglie.

Per i ricoverati non cattolici, il servizio religioso, quando sia possibile, viene prestato, a richiesta, da ministri dei rispettivi culti.

Art. 49

Per le celebrazioni straordinarie del culto e per le assenze in caso di ferie o di malattia, il cappellano potrà avvalersi delle prestazioni dei padri francescani di Pergine, ai quali la giunta provinciale, con separato provvedimento, assegnerà adeguato compenso annuale.

Durante le permanenza nei reparti, il cappellano può essere accompagnato, a richiesta, dal personale infermieristico.

Il cappellano ha in custodia gli arredi, i paramenti sacri e tutte le suppellettili del culto.

Collabora con l'incaricato dei servizi economali per la tenuta dell'inventario del materiale affidato alla sua custodia, inventario che sarà riveduto e completato ad ogni fine anno.

Art. 50.

Il personale addetto all'organizzazione gestionale è sottoposto all'incaricato dei servizi amministrativi.

Art. 51.

Il personale subalterno dei servizi di organizzazione gestionale comprende, nell'ambito dei servizi economali, quello addetto:

a) al magazzino generale;
b) al magazzino farmaceutico;
c) alla dispensa ed impianti alimentari sussidiari;
d) alla cucina;
e) alla lavanderia, stireria, guardaroba e sartoria;
f) alla guida e manutenzione degli automezzi;
g) alla portineria;
h) alle pulizie;
i) ai servizi di parrucchiera e di barbiere;
l) alla legatoria, calzoleria, alla tenuta dei parchi e alle mansioni di materassaio.

Nell'ambito dei servizi tecnici, il personale subalterno dei servizi di organizzazione gestionale comprende quello addetto:

a) ai laboratori industriali;
b) alla manutenzione ordinaria.

Art. 52.

Nel magazzino generale sono conservati le materie prime, le merci ed i materiali che costituiscono il fabbisogno dell'ospedale.

Il personale preposto ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati registri di carico e scarico di quanto esistente in magazzino, e dovrà provvedere a segnalare tempestivamente all'incaricato dei servizi economali le deficienze di magazzino, le irregolarità o gli inconvenienti che avessero a verificarsi.

Art. 53.

Il magazzino farmaceutico custodisce tutti i medicinali acquistati dall'incaricato dei servizi economali per i servizi di salute mentale su indicazione del direttore.

Il personale preposto ha l'obbligo di tenere costantemente e scrupolosamente aggiornati i registri di carico e scarico di quanto esistente in magazzino.

Periodicamente, il personale addetto al magazzino farmaceutico dovrà presentare al direttore l'elenco dei medicinali in esaurimento.

Il personale inoltre dovrà tempestivamente segnalare al direttore le deficienze di magazzino, le irregolarità, gli ammanchi o gli altri inconvenienti che avessero a verificarsi.

L'incaricato dei servizi amministrativi, d'intesa con il direttore, in ordine alle proposte di acquisto di medicinali, propone, nella salvaguardia delle esigenze curative, metodi di approvvigionamento particolarmente vantaggiosi.

Art. 54.

Alla dispensa vengono consegnati dai fornitori tutti i generi alimentari occorrenti per l'ospedale e per gli impianti sussidiari siano essi oggetto di regolare appalto quanto di diretta ordinazione da parte dell'incaricato dei servizi economali.

Il personale responsabile della dispensa e degli impianti alimentari sussidiari ha l'obbligo di verificare che i generi consegnati corrispondano perfettamente per qualità e peso alle ordinazioni di contratto.

Dovrà segnalare all'incaricato dei servizi economali l'eventuale presenza di qualsiasi alterazione anche incipiente delle merci pervenute, sospendendone l'accettazione in attesa della verifica del medico igienista e dell'incaricato dei servizi economali.

Il personale addetto è responsabile degli oggetti e dei generi di consumo giacenti nella dispensa e negli impianti alimentari sussidiari e ne cura la buona conservazione.

Consegna giornalmente alla cucina il fabbisogno per il vitto quotidiano e distribuisce ai reparti, previa consegna di regolari buoni controfirmati dall'incaricato dei servizi economali, i generi straordinari ad essi occorrenti.

Deve inoltre tenere costantemente aggiornati i registri di carico e scarico, segnalando con tempestività all'incaricato dei servizi economali i generi alimentari di cui si rende necessario il rifornimento.

Art. 55.

Il personale preposto alla cucina ha la responsabilità della confezione delle vivande e della distribuzione delle razioni ai singoli reparti, nella quantità e qualità precisate giornalmente nell'apposita tabella del fabbisogno compilata dai reparti stessi.

Tutti i fogli di richiesta devono essere conservati e settimanalmente presentati all'incaricato dei servizi economali.

Compete ancora al personale addetto alla cucina la responsabilità delle attrezzature e degli impianti sussistenti, nonché l'osservanza dell'orario di distribuzione dei pasti, il controllo della pulizia degli impianti ed attrezzi di cucina, la preparazione delle sostanze alimentari, con particolare riguardo alle verdure e ai legumi.

Ogni inconveniente deve essere segnalato con immediatezza all'incaricato dei servizi economali ed al medico igienista.

Tutte le suppellettili di cucina devono essere ogni sera controllate e riposte in un luogo non accessibile se non al personale addetto.

Nei locali della cucina deve essere esposta la tabella dietetica dei pasti settimanalmente somministrati agli ammalati.

Tale tabella dovrà essere vistata dal medico igienista.

Art. 56.

Il personale addetto alla lavanderia riceve dai vari reparti la biancheria e gli effetti di vestiario da lavare, ne cura il lavaggio attenendosi alle più rigorose norme igieniche, a seconda dei vari tipi di biancheria e di vestiario, e provvede alla restituzione del materiale lavato e stirato ai singoli reparti.

Qualora parte dei materiali ricevuti per il lavaggio venisse riscontrata lacerata o logora per l'uso, il personale responsabile provvederà alla regolare sostituzione con materiale prelevato dal magazzino generale.

Nel caso di effetti lacerati ed irrecuperabili, sarà disposta segnalazione all'incaricato dei servizi amministrativi anche per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

La sartoria e il guardaroba curano la riparazione degli effetti di vestiario e della biancheria riconosciuti da guardaroba riparabili.

In caso di necessità, provvedono alla confezione di effetti la cui disponibilità sia riconosciuta urgente.

Il guardaroba e la sartoria prelevano dal magazzino generale il materiale occorrente al fabbisogno.

Art. 57.

Il personale addetto alla guida e manutenzione degli autoveicoli ha la responsabilità del parco macchine in dotazione al servizio di salute mentale.

Gli automezzi dovranno servire esclusivamente ai servizi dell'amministrazione, quali il trasporto di merci e materiali e trasporto di persone soltanto per viaggi di servizio.

Il personale dei servizi di salute mentale potrà valersi degli automezzi, previo debita autorizzazione rilasciata dall'incaricato dei servizi amministrativi. Possono essere ospitate a bordo degli automezzi persone estranee, soltanto se esse sono addette alla missione per la quale l'autorizzazione viene rilasciata.

Il personale responsabile del parco macchine deve tenere nota in apposito registro di tutti i viaggi degli automezzi con l'indicazione, per ciascun viaggio, dell'itinerario, del numero dei chilometri percorsi e del carburante consumato.

Detto registro dovrà essere esibito all'incaricato dei servizi economali per i ricorrenti controlli.

Per i viaggi prevedibili in anticipo, il richiedente il servizio dovrà far pervenire la relativa prenotazione all'economo entro le ore 16 del giorno feriale antecedente quello in cui il servizio dovrà essere espletato. Per le necessità sopravvenienti nel corso della giornata dovrà comunque essere cura del richiedente provvedere alla prenotazione, presso l'economato, con sufficiente tempestività.

In base alle prenotazioni effettuate, verrà rilasciato dallo incaricato dei servizi economali il « foglio di servizio » di cui sopra e consegnato al servizio autisti. Per i soli casi di effettiva urgenza, in concomitanza di chiusura dell'ufficio economato, il « foglio di servizio » è rilasciato dall'ufficio ispettori ed è firmato dal medico di guardia.

Art. 58.

Il personale addetto alle mansioni di calzolaio e di materassaio provvede alla riparazione delle calzature dei pazienti, nonché alla preparazione di un ridotto numero di nuove calzature per il fabbisogno immediato, e, rispettivamente, alla riparazione e al rinnovo dei materassi e cuscini in dotazione dell'ospedale.

Il personale addetto alla legatoria provvede alle relative mansioni.

Il personale addetto al giardinaggio provvede in particolare alla manutenzione di tutti i giardini e degli orti dell'ospedale ed alla cura della serra.

Ogni inconveniente rilevato nell'espletamento dei suddetti lavori dovrà essere tempestivamente segnalato all'incaricato dei servizi economali.

Art. 59.

Il personale addetto alla portineria sorveglia ed attende ai movimenti in entrata e in uscita del personale dipendente dell'ospedale, degli automezzi e delle persone estranee al normale funzionamento dell'ospedale secondo le disposizioni seguenti:

1) il personale dipendente dell'ospedale psichiatrico può uscire durante l'orario di servizio solo se preventivamente autorizzato dal competente responsabile di settore.

Se l'autorizzazione all'uscita del personale in servizio non è per ragioni di lavoro ma per motivi di carattere personale, al dipendente che esce è fatto obbligo di registrare di persona sull'apposita scheda dell'orologio marcatempo l'ora di uscita ed eventualmente di successiva entrata in servizio;

2) durante l'orario delle visite dei pazienti è liberamente consentito l'accesso entro l'ospedale dei familiari e visitatori dei pazienti in genere. Permane in ogni caso l'obbligo di non consentire l'accesso a persone che risultino portare armi, oggetti pericolosi e sostanze proibite;

3) i minori di anni 14 non possono entrare in ospedale se non accompagnati da persone adulte che ne assumano la responsabilità. Non possono in ogni caso entrare nei reparti.

Ai minori di anni 14 non è peraltro consentito di sostare nell'apposito locale annesso alla portineria se non accompagnati da persone adulta che se ne faccia responsabile;

4) le persone che sostano nella portineria attendono nell'apposito locale annesso;

5) i tirocinanti ed allievi della scuola, autorizzati a frequentare l'ospedale psichiatrico, possono entrare previa esibizione di apposita tessera di ingresso;

6) l'uscita degli autoveicoli dell'amministrazione è consentita mediante preventiva esibizione al personale di portineria di apposito « foglio di servizio autoveicoli », di cui all'articolo 57.

Detto « foglio di servizio » è provvisto di un talloncino che deve essere staccato e ritirato dal personale di portineria. Sul talloncino ritirato dovrà essere annotata dal personale addetto alla portineria sia l'ora di uscita che quella di entrata dell'autoveicolo e dovrà essere verificato che le persone o cose trasportate in uscita o in entrata siano corrispondenti a quanto indicato sul « foglio di servizio » (l'esibizione del quale dovrà essere richiesta anche in entrata), annotando gli eventuali rilievi. Il talloncino sarà quindi sottoscritto per conferma dal personale di portineria ed infine restituito all'economato;

7) il fattòrino dell'ospedale è esonerato dall'obbligo di munirsi della preventiva autorizzazione ad uscire, di cui al punto 1), come anche di munirsi preventivamente del « foglio di servizio autoveicoli » di cui al precedente punto 6). Il fattorino tuttavia è tenuto a circolare nel solo comune di Pergine e a non trasportare persone, mentre le cose eventualmente trasportate devono essere quelle concernenti il servizio nonché il disbrigo delle commissioni su incarico della direzione, degli uffici amministrativi, dell'ufficio ispettori infermieri e del servizio di farmacia dell'ospedale.

Nel caso di uscita per motivi diversi da quelli contemplati o per il trasporto di persone vale anche per il fattorino l'obbligo di munirsi di autorizzazione preventiva ad uscire o del « foglio di servizio autoveicoli », di cui al punto precedente;

8) gli automezzi privati, tranne le autoambulanze, non possono entrare né sostare nei posteggi interni dell'ospedale, fatta eccezione, con riserva di sosta nell'aria di posteggio prospicente la portineria, per gli automezzi:

del personale medico, dell'incaricato dei servizi amministrativi, dell'incaricato dei servizi economali e dell'incaricato dei servizi tecnici;

del cappellano e delle suore;

dei fornitori per la sola consegna e scarico delle merci o per le manutenzioni;

dei funzionari della provincia in missione all'ospedale;

del personale infermieristico limitatamente agli infermieri in servizio notturno e a quanti sono assegnati al padiglione « Maso S. Pietro ».

Le biciclette e i motocicli possono essere introdotti nello ospedale e posteggiati nell'apposita rastrelliera.

L'amministrazione non assume responsabilità di custodia degli automezzi che, in quanto autorizzati, sono fatti sostare entro l'area dell'ospedale.

All'arrivo di nuovi ammalati, il personale addetto alla portineria avverte immediatamente il medico di guardia e il personale preposto affinché l'accettazione avvenga entro il più breve tempo possibile.

Agli addetti alla portineria compete inoltre l'obbligo del più rigoroso riserbo in fatto di informazioni sui degenti.

Gli addetti alla portineria devono indossare nelle ore di servizio la regolare divisa dell'amministrazione.

Hanno infine il dovere di usare la massima correttezza con chiunque si presenti.

Il personale addetto ai telefoni ha l'obbligo di smistare tutte le comunicazioni telefoniche, registrando le comunicazioni interurbane per gli eventuali addebiti della spesa.

Ha l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sul tenore delle comunicazioni.

Il servizio telefonico notturno e festivo deve essere espletato dal personale di portineria.

Art. 60.

Il personale inserviente ha compiti di pulizia e di lavori generici all'interno dell'ospedale psichiatrico.

Art. 61.

I laboratori industriali sono coordinati dall'incaricato dei servizi tecnici e comprendono l'officina, la falegnameria ed il laboratorio elettrico.

Ad essi sono assegnati operai nel numero fissato dall'organico con il compito di provvedere al mantenimento ordinario di tutti gli impianti, alle riparazioni ed all'allestimento di piccole quantità di arredamenti nuovi e di nuove attrezzature.

Art. 62.

Alla manutenzione ordinaria dei mobili e degli immobili sono addetti operai con mansioni di muratore, elettricista, caldaista, imbianchino, falegname, idraulico e fabbro, coordinati dall'incaricato dei servizi tecnici.

I muratori devono effettuare i lavori di costruzione e di riparazione inerenti alla loro professione.

Il personale che svolge mansioni di elettricista provvede all'allestimento e alla riparazione di impianti e di apparecchi elettrici ed elettronici.

Il personale che svolge mansioni di caldaista è tenuto alla manutenzione e sorveglianza degli impianti di riscaldamento e di quelli destinati alla produzione di vapore, per l'efficiente funzionamento del servizio, ed al controllo della regolare fornitura del combustibile. Il personale medesimo deve essere provvisto del prescritto patentino.

Gli imbianchini sono tenuti ad effettuare i lavori di loro competenza riguardo agli edifici adibiti per il servizio di salute mentale.

Ogni inconveniente rilevato nell'espletamento dei suddetti lavori dovrà essere tempestivamente segnalato all'incaricato dei servizi tecnici.

Art. 63.

E' annessa all'ospedale psichiatrico una biblioteca scientifica dotata delle opere più importanti e delle pubblicazioni periodiche più accreditate nel campo psichiatrico.

L'uso della biblioteca si svolge sotto la vigilanza del direttore e con la collaborazione di un dipendente addetto ai servizi amministrativi, cui compete la responsabilità del lavoro di registrazione, di ordinamento, di consegna.

Su proposta del direttore, gli acquisti di nuove pubblicazioni sono effettuati dall'incaricato dei servizi economali, nel limite della disponibilità finanziaria all'uopo annualmente stanziata.

Art. 64.

Tutto il personale dell'ospedale psichiatrico dovrà registrare di persona sull'apposita scheda dell'orologio marca-tempo l'ora di entrata e di uscita dal servizio, in corrispondenza al proprio orario di lavoro.

I medici, gli psicologi, gli assistenti sociali e le assistenti sanitarie visitatrici dovranno registrare di persona sull'apposita scheda dell'orologio marca-tempo l'ora di entrata e di uscita dal servizio in base al piano di cui al precedente art. 35.

Nei giorni in cui i medici, gli psicologi, gli assistenti sociali e le assistenti sanitarie visitatrici si recheranno nei dispensari di igiene mentale od usciranno per prestare servizio sul territorio dovranno registrare sulla scheda marca-tempo, al momento dell'uscita, la località nella quale presteranno servizio.

Detto personale dovrà inoltre apporre la firma di presenza sull'apposito modulo presso i dispensari di igiene mentale.

E' fatto obbligo al personale di portineria di controllare che tutti i dipendenti regolino di persona l'operazione di registrazione, segnalando immediatamente il nominativo per ogni infrazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Alla fine di ogni mese le schede personali saranno ritirate dall'amministrazione e faranno fede ad ogni effetto circa la presenza e la puntualità del servizio.

Art. 65.

Per quanto non disciplinato nei precedenti articoli del presente regolamento, in ordine all'orario di servizio di tutto il personale provvederà la giunta provinciale.

Art. 66.

Sono abrogati il regolamento speciale per l'ospedale psichiatrico della provincia di Trento in Pergine deliberato dal rettorato il 26 novembre 1932 e approvato dal Ministero dell'interno in data 28 gennaio 1935, ai sensi degli articoli 5 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e 7 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910 e successive modificazioni, nonché il decreto del presidente della giunta provinciale 3 maggio 1976, n. 10-62/Legisl., pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige 18 maggio 1976, n. 21.

E' abrogato altresì il regolamento per il servizio di igiene mentale della provincia autonoma di Trento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 297-1560/Legisl. del 2 ottobre 1968, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige 15 luglio 1969, n. 29, e successive modificazioni.

(6232)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 aprile 1977, n. 7-94/Legisl.

Modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, concernente la determinazione dei titoli di studio ed i relativi programmi d'esame per l'ammissione mediante pubblico concorso alla qualifica iniziale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo speciale del personale insegnante, per la formazione e l'addestramento professionale nonchè rispettivamente le modalità di conferimento degli incarichi annuali di insegnamento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della regione n.* 25 *del* 17 *maggio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 4, 5, 11 e 12 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale n. 15-67/Legisl. del 12 luglio 1976, registrato alla Corte dei Conti, addì 27 luglio 1976, registro n. 31, foglio n. 90;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 2358 del 1° aprile 1977;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento di esecuzione della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, concernente la determinazione dei titoli di studio ed i relativi programmi d'esame per l'ammissione mediante pubblico concorso alla qualifica iniziale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale nonchè rispettivamente per il conferimento degli incarichi annuali di insegnamento, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Art. 2 - all'art. 2, sub *A*), Carriera direttiva è aggiunta la seguente nuova materia: « Psicologia ».

Al medesimo art. 2, sub *B*), Carriera di concetto, il gruppo di materie: « Merceologia, igiene, dattilografia, stenografia » è scisso in due gruppi, rispettivamente:

« Merceologia - Igiene »;
« Dattilografia - Stenografia ».

Art. 3 - al primo comma dell'art. 3, sub *A*), Carriera direttiva sono aggiunti i seguenti titoli di studio per l'insegnamento di psicologia:

Laurea in: psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia, materie letterarie.

Il secondo comma del medesimo art. 3, sub. *B*), Carriera di concetto, è sostituito dal seguente nuovo comma: « *B*) Carriera di concetto:

Merceologia - Igiene:

Diploma di: maturità tecnica commerciale, istituto tecnico femminile ad indirizzo generale.

Dattilografia - Stenografia:

Diploma di: maturità tecnica commerciale, maturità tecnica professionale.

Ai fini del conferimento degli incarichi, saranno ammessi anche quei concorrenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di dattilografia e/o stenografia purchè gli stessi siano altresì in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Discipline pittoriche:

Diploma di: maturità artistica, maturità d'arte applicata, diploma di Accademia delle belle arti.

Discipline e tecniche turistiche alberghiere:

Diploma di: maturità professionale di tecnico delle attività alberghiere, maturità professionale di operatore turistico.

Tecnica pofessionale di segreteria e di sala:

Diploma di: maturità professionale di tecnico delle attività alberghiere.

Tecnica professionale di cucina:

Diploma di: maturità professionale di tecnico delle attività alberghiere, purchè si certifichi che nel triennio iniziale sia stato seguito il corso di qualificazione del settore cucina ».

Dopo il quarto comma dell'art. 3 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Ai fini del conferimento degli incarichi annuali di insegnamento appartenenti alla carriera esecutiva, dovrà essere idoneamente documentata la capacità professionale relativa alla materia per la quale si intende ottenere l'incarico ».

Art. 5. — L'art. 5 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

« Ai fini del conferimento degli incarichi annuali di insegnamento di cui agli articoli 11 e 12 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, gli aspiranti devono far pervenire all'assessorato all'istruzione della provincia autonoma di Trento entro il 30 giugno di ogni anno domanda in carta legale, indicando in essa:

le complete generalità;
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il possesso della buona condotta morale e civile;
le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver riportato alcuna condanna;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
di essere di sana e robusta costituzione fisica;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
lo stato civile;
il titolo di studio posseduto;
l'eventuale abilitazione all'insegnamento posseduta;
gli insegnamenti per cui hanno titolo a concorrere a norma dei precedenti articoli 2 e 3 e del successivo art. 14.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, gli aspiranti dovranno presentare una domanda per ciascuna materia o gruppi di materie per la quale intendono ottenere l'incarico, fermo restando che la documentazione di cui al comma successivo potrà essere prodotta anche in un unico esemplare.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) diploma in originale o in copia autentica notarile del titolo di studio posseduto, e dell'eventuale abilitazione all'insegnamento; qualora dal documento non risulti la votazione conseguita dovrà essere presentato altro certificato che attesti tale votazione;

b) i titoli di studio, professionali o di carriera, i certificati ed i documenti di qualsiasi natura atti a comprovare la attitudine e la capacità dell'aspirante a ricoprire il posto cui aspira;

c) saranno altresì presentati, ai fini della valutazione finale, tutti gli altri documenti atti ad attestare gli eventuali anni di insegnamento effettuati, con particolare riferimento a quelli prestati nel settore della formazione professionale, le qualifiche di merito riportate e l'eventuale partecipazione a corsi di qualifi-

cazione o aggiornamento nonchè ogni altro titolo che sia valutabile ai sensi della tabella annessa al presente regolamento; l'idoneità conseguita nei concorsi per l'assunzione in ruolo costituirà titolo di precedenza assoluta;

d) lo stato di famiglia.

Per le domande spedite a mezzo posta farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale, cancelliere.

All'amministrazione è riservata la facoltà di disporre in ogni momento, con delibera motivata della giunta provinciale, la esclusione dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti, qualora questi ultimi non risultino dalla domanda presentata.

Dalla presentazione dei documenti di cui al precedente terzo comma, saranno esonerati quanti abbiano già presentato i medesimi documenti nell'anno immediatamente precedente a quello nel quale intendono ottenere l'incarico. In tal caso gli aspiranti dovranno presentare una dichiarazione autografa dalla quale risulti: l'elencazione analitica dei documenti già presentati, gli eventuali punteggi in essi riportati, l'ufficio presso il quale i documenti sono depositati, l'attestazione che non sono intervenuti mutamenti di ogni specie in ordine ai documenti medesimi.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto nel comma precedente è fatta salva l'obbligatorietà della presentazione di quei documenti attestanti eventuali nuovi servizi o titoli conseguiti o che integrino i titoli originariamente presentati.

Ai fini della compilazione delle graduatorie saranno presi in considerazione tutti quei documenti che siano stati rilasciati dalle competenti autorità e, ove occorra, debitamente legalizzati ».

Art. 6. — Il terzo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente nuovo comma:

« Alla commissione è data facoltà di attribuire discrezionalmente dei punteggi, comunque non superiori a punti 2, agli aspiranti che presentassero titoli valutabili ai fini dell'insegnamento e che non siano contemplati nella tabella di cui al comma precedente ».

Art. 8. — Al primo comma dell'art. 8 le parole: « entro il 31 luglio » sono sostituite dalle parole: « entro il 20 luglio ».

Fra il secondo e il terzo comma del medesimo articolo sono inseriti i seguenti nuovi commi:

« Il ricorso di cui al comma precedente dovrà essere notificato, a cura del ricorrente, ad almeno uno dei controinteressati che lo precedono in graduatoria; dell'avvenuta notifica dovrà essere fatta fede in calce al ricorso a pena di nullità dello stesso.

I controinteressati hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro cinque giorni dalla data di ricezione della notifica ».

Art. 9. — All'art. 9 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

« Qualora in attuazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, durante l'anno scolastico vengano istituiti corsi di durata uguale o inferiore all'anno ed attinenti materie o gruppi di materie non previste dal presente regolamento, sarà data comunicazione alla giunta provinciale da parte del competente assessorato all'istruzione.

Al fine di far fronte ai casi di cui al comma precedente, fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 13 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, si provvederà a mezzo di personale che, in possesso dei titoli richiesti dagli articoli 4 e 5 della medesima legge e, ove occorra, dei titoli di studio di cui all'art. 59 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modifiche, abbia presentato o presenti domanda per l'insegnamento delle materie attivate nei corsi di nuova istituzione e non previste dal presente regolamento. In tal caso è dato mandato all'assessore all'istruzione determinare a quale carriera appartenga l'insegnamento da impartire, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 8 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo valgono, in quanto sia necessario, le disposizioni di cui al successivo art. 14 ».

Art 11. — All'art. 11 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Dalla presentazione dei documenti di cui al comma precedente saranno esonerati quegli incaricati che abbiano già ottenuto un incarico di insegnamento o una supplenza annuale nell'anno scolastico immediatamente precedente a quello nel quale viene conferito il nuovo incarico; nel qual caso il medesimo personale sarà tenuto a presentare, nel termine di cui al comma precedente, il certificato medico e copia integrale dello stato di servizio ».

Art. 13. — Il primo comma dell'art. 13 è sostituito dal seguente nuovo comma:

« Ai sensi di quanto già previsto per il personale insegnante dello Stato e di cui al sesto comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al personale cui sia stato conferito un incarico o una supplenza di insegnamento con le modalità previste dagli articoli 11 e 13 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, nonchè secondo le norme contenute nel presente regolamento, e comunque nel limite massimo di 20 ore di servizio settimanale complessivo, è consentito, previa autorizzazione della giunta provinciale, l'esercizio di libere attività professionali comunque connesse con l'incarico o la supplenza conferiti, che non siano peraltro di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività connesse alla funzione di incaricato o supplente e siano compatibili con l'orario di servizio determinato con la deliberazione di incarico, o la supplenza conferita ».

Art. 14. — Al titolo di studio previsto per l'insegnamento: « tecnica professionale di cucina » sono aggiunte le parole: « purchè si certifichi che sia stato seguito il corso di qualificazione del settore cucina ».

Al medesimo articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Le disposizioni di cui al presente articolo valgono, in quanto sia necessario, anche per il conferimento delle supplenze ».

Art. 2.

Dopo l'art. 14 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Art. 14-*bis*. — Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, la disponibilità della supplenza da conferire è notificata telegraficamente all'interessato.

La mancata presentazione presso gli uffici indicati nel termine prefisso nella notifica, sarà considerata come rinuncia alla supplenza disponibile; tale rinuncia comporta la retrocessione all'ultimo posto nella graduatoria cui si riferisce la supplenza medesima.

Art. 14-*ter*. — Alla conclusione di ogni anno scolastico, al personale assunto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, che abbia maturato almeno 180 giorni di servizio, saranno attribuite le qualifiche di merito relative all'anno scolastico nel quale hanno prestato servizio così come previste dalla tabella allegata al presente regolamento (II categoria sub *B*) nonchè secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 7 della medesima legge.

Art. 3.

Nella tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto del presidente della giunta provinciale n. 15-16/Legisl. alla I categoria « Titoli di studio e di cultura » sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

sub *b*): dopo le parole: « al titolo di studio, laurea o diploma » sono aggiunte le parole « o licenza »;

dopo il punto *b*) è aggiunto il seguente punto:

b/1 - per i titoli di studio espressi in giudizi, tali giudizi si intendono convertiti rispettivamente in:

ottimo = 9/10
distinto = 8/10
buono = 7/10
sufficiente = 6/10

sub *e*): le parole « per titoli professionali » sono sostituite dalle parole: « per titoli e/o qualifiche professionali ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 4 aprile 1977

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1977
Registro n. 18, *foglio n.* 177

(5880)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 aprile 1977, n. 8-95/Legisl.

Legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 - Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina. Art. 66. Regolamento di esecuzione per la parte concernente l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali e dell'assemblea dell'E.S.A.T., nonchè individuazioni dei criteri per fissare le località sede dei seggi elettorali.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 17 *maggio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 66 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2235 del 1° aprile 1976 non soggetta a registrazione;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 - Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina relativamente alla parte concernente l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali e dell'assemblea dell'E.S.A.T. (art. 66), regolamento che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 6 aprile 1977

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1977
Registro n. 20, foglio n. 163

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 26 NOVEMBRE 1976, N. 39, PER LA PARTE CONCERNENTE L'ELEZIONE DEI MEMBRI ELETTIVI DEI COMITATI AGRICOLI COMPRENSORIALI E DELL'ASSEMBLEA DELL'E.S.A.T.

Art. 1.
Disposizioni generali

Le liste elettorali, relative alle elezioni dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali e dell'assembea dell'E.S.A.T., di cui agli articoli 55 e 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, vengono distinte per comune. Le liste elettorali comunali vengono distinte per seggio nei casi, determinati ai sensi della lettera *b*) del successivo art. 2, di più seggi nell'ambito di un comune. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali comunali e di seggio si ha riguardo al domicilio dell'elettore accertato al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, dall'ufficio contributi agricoli unificati.

I seggi elettorali sono costituiti nei comuni con almeno 50 elettori ed eccezionalmente per ovviare a situazioni di particolare disagio anche negli altri comuni. A tal fine si ha riguardo al numero degli elettori risultante in ciascuna lista elettorale comunale al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

La votazione è fissata in un giorno coincidente con la domenica ed ha inizio alle ore 8 e si protrae fino alle ore 17 del giorno medesimo.

Art. 2.
Indizione delle elezioni

Con il provvedimento di indizione delle elezioni viene fissata la data della votazione e vengono:

a) indicati i comuni sede dei seggi;

b) determinati per ciascuno dei comuni di cui alla precedente lettera *a*) il numero dei seggi tenuto conto della consistenza degli elettori, e, nel caso di più seggi nell'ambito di un comune, la dislocazione per zone dei seggi stessi tenuto conto del domicilio degli elettori;

c) determinati i seggi presso i quali nell'ambito del comprensorio esprimono il voto gli elettori dei comuni dove non sono costituiti seggi tenuto conto delle località di più agevole accesso.

L'esatta ubicazione dei seggi viene indicata con successivo manifesto.

Art. 3.
Comunicazione del provvedimento di indizione delle elezioni

Il presidente dell'E.S.A.T. comunica il provvedimento di indizione delle elezioni alla giunta provinciale, alle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia, ai sindaci dei comuni nel cui territorio gli elettori sono domiciliati; i sindaci ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'albo ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4.
Commissioni elettorali

Indette le elezioni, vengono nominate dal presidente dell'E.S.A.T., presso la sede centrale dell'ente una commissione elettorale centrale e, presso le sedi di ciascuno dei comitati agricoli comprensoriali, una commissione elettorale comprensoriale, per lo svolgimento degli adempimenti e delle operazioni che il presente regolamento affida alle commissioni medesime.

La commissione elettorale centrale è composta:

a) dal direttore dell'E.S.A.T., presidente;

b) da un dipendente dell'E.S.A.T., vicepresidente;

c) da un rappresentante designato, tra gli iscritti nelle liste elettorali, da ciascuna delle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia le cui liste abbiano ottenuto, nella precedente elezione, candidati eletti tra i membri di cui alla lettera *b*) dell'art. 55 della legge; l'organizzazione, le cui liste abbiano ottenuto, tra i membri di cui alla lettera *b*) dell'art 55 della legge, la maggioranza assoluta o relativa, può designare un ulteriore rappresentante;

d) da un dipendente dell'E.S.A.T., segretario.

Le commissioni elettorali comprensoriali sono composte:

a) da un dipendente dell'E.S.A.T., o da un dipendente del comprensorio designato dalla giunta comprensoriale, o da un dipendente della provincia designato dalla giunta provinciale, presidente;

b) da un rappresentante designato dalla giunta comprensoriale, vicepresidente; ove il comprensorio non risulti costituito o non provveda entro dieci giorni dalla richiesta alla designazione, tale membro viene scelto e nominato direttamente dal presidente dell'E.S.A.T. tra i dipendenti dell'E.S.A.T. medesimo;

c) da un rappresentante designato, tra gli iscritti nelle liste elettorali, da ciascuna delle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia le cui liste abbiano ottenuto, nella precedente elezione, candidati eletti tra i membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 60 della legge; l'organizzazione, le cui liste abbiano ottenuto, tra i membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 60 della legge, la maggioranza assoluta o relativa, può designare un ulteriore rappresentante;

d) da un dipendente dell'E.S.A.T., o da un dipendente del comprensorio designato dalla giunta comprensoriale, o da un dipendente della provincia designato dalla giunta provinciale, segretario.

Il vicepresidente di cui alla lettera *b*) dei precedenti commi, coadiuva il presidente e ne esercita le funzioni in caso di sua assenza od impedimento.

Qualora i membri di cui alla lettera *c*) dei precedenti commi non vengano designati entro dieci giorni dalla richiesta, i medesimi vengono scelti e nominati direttamente dal presidente dell'E.S.A.T. tra gli iscritti nelle liste elettorali.

Art. 5.
Contrassegni di lista

Ciascuna delle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia che intendono partecipare alle elezioni distingue le proprie liste con un contrassegno.

Le organizzazioni sindacali agricole di categoria possono depositare presso la direzione dell'E.S.A.T. entro cinque giorni dalla data del provvedimento di indizione delle elezioni i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni.

Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato autenticato rilasciato dal presidente o dal segretario o dal direttore della organizzazione.

Il contrassegno deve essere depositato riprodotto su foglio bianco formato protocollo.

Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri contrassegni presentati in precedenza, il direttore dell'E.S.A.T. ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di 24 ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.

Del ricevimento il direttore dell'E.S.A.T. rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno, e ne dà notizia a ciascuna commissione elettorale ed alle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia.

Art. 6.
Liste elettorali

Il presidente dell'E.S.A.T. provvede all'inoltro alla commissione elettorale centrale di un esemplare di tutte le liste elettorali, a ciascuna commissione elettorale comprensoriale di un esemplare delle liste elettorali del rispettivo comprensorio ed ai presidenti dei seggi, di cui al successivo art. 8, tramite il sindaco, di un esemplare della lista o delle liste elettorali del rispettivo seggio.

Le liste elettorali recano la firma del presidente dell'E.S.A.T.

Art. 7.
Liste dei candidati

Le liste dei candidati debbono essere presentate in modo distinto per l'elezione dei membri elettivi dell'assemblea e per l'elezione dei membri elettivi di ciascun comitato agricolo comprensoriale, rispettivamente alla commissione elettorale centrale ed alle commissioni elettorali comprensoriali, da parte delle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia che intendono partecipare alle elezioni, a mezzo di persona munita di mandato autenticato rilasciato dal presidente o dal segretario o dal direttore della organizzazione, fra il 32° ed il 26° giorno prima di quello fissato per la votazione. Per l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali nessuna lista può comprendere un numero di candidati minore di quattro né superiore a venti. Per l'elezione dei membri elettivi dell'assemblea nessuna lista può comprendere un numero di candidati minore di sei né superiore a dodici. Di ciascun candidato deve essere indicato, nome, cognome, luogo e data di nascita.

Le liste per entrambe le elezioni devono essere sottoscritte da almeno cinquanta presentatori. I presentatori delle liste debbono essere elettori e per le liste per l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali essere elettori nel comprensorio cui la lista si riferisce. Per ciascuna delle due elezioni ogni elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Le sottoscrizioni dei presentatori debbono essere autenticate, anche cumulativamente in un solo atto.

Con la lista dei candidati si debbono presentare anche le dichiarazioni di accettazione di ogni candidato autenticate nonché l'eventuale designazione di un rappresentante di lista presso ogni seggio rilasciata con firma autenticata dal presidente o dal segretario o dal direttore della organizzazione. Presso la commissione elettorale centrale e presso le commissioni elettorali comprensoriali la rappresentanza di lista viene assunta dal primo firmatario fra i presentatori.

Le commissioni elettorali rilasciano ricevuta degli atti presentati indicando il giorno e l'ora, ed entro il giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati esaminano ed approvano le liste medesime. Il rappresentante di lista entro i due giorni successivi può in caso di contestazioni prendere cognizione delle medesime e presentare osservazioni. Le commissioni elettorali entro il giorno successivo decidono in via definitiva.

Le commissioni elettorali ricusano i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli depositati presso la direzione dell'E.S.A.T. ai sensi dell'art. 5, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza; assegnano un termine di non oltre due giorni per la presentazione di nuovi contrassegni.

Sulla base della documentazione trasmessa dalle commissioni elettorali, il presidente dell'E.S.A.T. provvede alla preparazione del manifesto recante i contrassegni di lista ed il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati; all'inoltro del manifesto medesimo, in congruo numero di esemplari ai sindaci, i quali ne curano l'affissione all'albo ed in altri luoghi pubblici almeno otto giorni prima di quello fissato per la votazione; all'inoltro tramite il sindaco ai presidenti dei seggi dei nominativi dei rappresentanti di lista presso i seggi medesimi, nonché delle schede per la votazione. Il manifesto e le schede recano i contrassegni di lista, secondo l'ordine di presentazione delle liste, con progressione orizzontale.

Art. 8.
Costituzione dei seggi elettorali

I seggi elettorali sono costituiti a cura dei sindaci e sono composti:

a) dal presidente, scelto fra coloro che possono essere nominati presidenti di seggio elettorale ai sensi delle disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali;

b) da uno scrutatore designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia le cui liste abbiano ottenuto, nella precedente elezione, candidati eletti tra i membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 60 della legge; la organizzazione, le cui liste abbiano ottenuto, tra i membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 60 della legge, la maggioranza assoluta o relativa, può designare un ulteriore scrutatore; gli scrutatori devono essere designati fra gli iscritti nelle liste elettorali; qualora tali membri non vengano designati almeno sedici giorni prima di quello fissato per la votazione, i medesimi vengono scelti e nominati direttamente dal sindaco fra gli iscritti nelle liste elettorali;

c) dal segretario comunale o da un suo delegato, segretario.

Lo scrutatore scelto dal presidente svolge le funzioni di vicepresidente coadiuvando il presidente ed esercitandone le funzioni in caso di sua assenza od impedimento.

La nomina dei componenti dei seggi deve avvenire almeno quindici giorni prima di quello fissato per la votazione.

Art. 9.
Votazione

Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima deve essere affisso il manifesto con le liste dei candidati ed un manifesto recante le principali norme per la votazione.

Il presidente del seggio, previa timbratura col bollo del comune e firma da parte di uno scrutatore di tante schede per ciascuna elezione quanti sono gli iscritti, all'ora fissata dichiara aperta la votazione.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dei seggi e delle commissioni elettorali fino al momento del loro scioglimento.

L'elettore, previo riconoscimento della sua identità personale, ricevute dal presidente le schede ed una matita, compila e piega le schede medesime nella apposita cabina.

Uno degli scrutatori, a misura che si depongono le schede nelle urne, ne fa attestazione apponendo la propria firma nella lista elettorale accanto al nome di ciascun votante.

L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a tre. Il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate nella scheda il cognome, se necessario il cognome e il nome, dei candidati preferiti compresi nella lista votata. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

All'ora di chiusura della votazione sono ammessi a votare gli elettori che si trovino ancora nei locali del seggio.

Il presidente, dopo che tali elettori hanno votato, dichiara chiusa la votazione, procede allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, decide in via provvisoria udito il parere degli scrutatori sugli incidenti, sulla nullità dei voti e delle schede. La validità dei voti e delle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime tre.

Delle operazioni svolte, delle decisioni prese e dei risultati dello scrutinio sono stesi distinti verbali in duplice copia per l'elezione dei membri elettivi dell'assemblea e per l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali. che unitamente alla documentazione relativa alla votazione sono trasmessi a cura del presidente tramite il sindaco entro le ore 12 del giorno successivo a quello della votazione rispettivamente alla commissione elettorale centrale ed alla commissione elettorale comprensoriale. Un esemplare dei verbali rimane agli atti del comune. Il presidente infine dichiara sciolta la riunione.

Art. 10.

Proclamazione dei risultati elettorali

La commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali comprensoriali rispettivamente per l'elezione dei membri elettivi dell'assemblea e per l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali, ricevuti i verbali e la documentazione relativa ai vari seggi, decidono, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale, le proteste ed i reclami presentati, sulla nullità dei voti, delle schede e sugli incidenti; quindi procedono a riassumere i risultati degli scrutini dei vari seggi, all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste concorrenti, alla proclamazione degli eletti.

Delle operazioni svolte, delle decisioni prese e dei risultati è steso verbale in duplice esemplare. Un esemplare del verbale è trasmesso al presidente dell'E.S.A.T., l'altro esemplare è trasmesso alla giunta provinciale, entro le ore 12 del giorno successivo a quello di chiusura delle attività menzionate, a cura del presidente di ciascuna commissione elettorale che infine dichiara sciolta la riunione.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

Nella prima applicazione della legge, anteriormente all'adozione del provvedimento di indizione delle elezioni, viene nominata dalla giunta provinciale presso l'assessorato all'agricoltura una commissione elettorale centrale composta:

a) da un dipendente della provincia o della Regione messo a disposizione della provincia, presidente;

b) da un dipendente della provincia o della Regione messo a disposizione della provincia, vicepresidente;

c) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia; l'organizzazione maggiormente rappresentativa nell'ambito provinciale puo designare un ulteriore rappresentante; qualora tali membri non vengano designati entro dieci giorni dalla richiesta, i medesimi vengono scelti e nominati direttamente dalla giunta provinciale;

d) da un dipendente della provincia o della Regione messo a disposizione della provincia, segretario.

Il vicepresidente coadiuva il presidente e ne esercita le funzioni in caso di sua assenza od impedimento.

La commissione di cui al primo comma cura la compilazione delle liste elettorali e, indette le elezioni, provvede all'inoltro delle liste elettorali di cui all'art. 6 firmate dal presidente della commissione medesima; provvede agli adempimenti che l'ultimo comma dell'art. 7 affida al presidente dell'E.S.A.T., cura gli adempimenti e le operazioni affidate alla commissione elettorale centrale di cui all'art. 4.

Indette le elezioni viene nominata dalla giunta provinciale presso i servizi agrari della provincia operanti nei comprensori una commissione elettorale comprensoriale composta:

a) da un dipendente della provincia o della Regione messo a disposizione della provincia, presidente;

b) da un rappresentante designato dalla giunta comprensoriale, vicepresidente; ove il comprensorio non risulti costituito o non provveda entro dieci giorni dalla richiesta alla designazione, tale membro viene scelto e nominato direttamente dalla giunta provinciale tra i dipendenti della provincia o della Regione messi a disposizione della provincia;

c) da un dipendente della provincia o della Regione messo a disposizione della provincia, segretario.

Il vicepresidente coadiuva il presidente e ne esercita le funzioni in caso di sua assenza od impedimento.

Le commissioni elettorali comprensoriali svolgono gli adempimenti e le operazioni affidate alle commissioni elettorali comprensoriali di cui all'art. 4 del presente regolamento.

I seggi elettorali, per quanto concerne i membri previsti alla lettera *b*) del precedente art. 8, sono composti da uno scrutatore designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia; l'organizzazione maggiormente rappresentativa nel comprensorio può designare un ulteriore scrutatore; gli scrutatori devono essere designati fra gli iscritti nelle liste elettorali; qualora tali membri non vengano designati almeno sedici giorni prima di quello fissato per la votazione i medesimi vengono scelti e nominati direttamente dal sindaco fra gli iscritti nelle liste elettorali.

I contrassegni di cui al precedente art. 5 possono essere depositati presso la commissione elettorale centrale entro cinque giorni dalla data del provvedimento di indizione delle elezioni; gli adempimenti che l'articolo medesimo affida al direttore dell'E.S.A.T. sono svolti dal presidente della commissione.

(5917)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1977, n. 9-96/Legisl.

Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3. Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione ed abrogazione del decreto del presidente della giunta regionale 14 novembre 1968, n. 4/Legisl.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 17 *maggio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 14 novembre 1968, n. 4/Legisl., e successive modificazioni, concernente il funzionamento del Laboratorio tecnologico impianti a fune (LATIF) e comprendente le tabelle delle tariffe per le prestazioni che il laboratorio esegue per conto terzi;

Ritenuta opportuna una modifica del regolamento ed un aggiornamento delle tariffe suddette;

Visti gli articoli 6, n. 18 e 56 della L.C. 10 novembre 1971, n. 1, su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 2327 del 1° aprile 1977;

Decreta:

E' approvato il nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, concernente il funzionamento del Laboratorio tecnologico impianti a fune della provincia, contenuto nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

E' abrogato il precedente regolamento di esecuzione approvato con il decreto del presidente della giunta regionale 14 novembre 1968, n. 4/Legisl., modificato con i decreti del presidente della giunta regionale 10 settembre 1970, n. 8 e 27 ottobre 1972, n. 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 14 aprile 1977

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1977.
Registro n. 20, foglio n. 177.

NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1968, N. 3, SUL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO TECNOLOGICO IMPIANTI A FUNE (LATIF).

Art. 1.

Il LATIF completa l'attività istituzionale dell'ispettorato generale trasporti volta alla sorveglianza tecnica sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti a fune.

L'attività del LATIF si esplica mediante studi e prove a carattere sperimentale da effettuarsi in laboratorio e presso gli impianti, mediante l'impiego di apposite apparecchiature.

Art. 2.

Il direttore del LATIF adempie ai seguenti compiti:

a) sovraintende alla esecuzione dei collaudi e delle prove;

b) rilascia i certificati relativi alle prove e provvede alla conservazione degli atti;

c) sovraintende al funzionamento, alla buona conservazione ed alla manutenzione del laboratorio e delle sue attrezzature;

d) sovraintende affinché nelle attrezzature e da parte del personale del laboratorio siano osservate le norme antinfortunistiche;

e) provvede alla compilazione e conservazione dei registri-inventario dei beni mobili e dei materiali;

f) provvede alla tenuta del registro infortuni.

Art. 3.

Coloro che effettuano le prove e ne registrano i risultati da riportare poi sui certificati di cui all'art. 6, devono appartenere al personale del ruolo tecnico dei trasporti.

Art. 4.

Chi intende far eseguire le prove di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, deve inoltrare al LATIF apposita richiesta redatta su carta legale, nella quale siano specificate:

1) le caratteristiche dei materiali o degli elementi da sottoporre a prova;

2) la natura e le modalità della prova.

Art. 5.

Eseguita la prova, il LATIF emette fattura al richiedente, sulla base delle tariffe contenute nelle tabelle allegate al presente decreto. Per le prove particolari non previste nel tariffario, la tariffa verrà stabilita dal LATIF in base ai materiali consumati, alla mano d'opera impiegata ed alle spese d'altro genere.

Il rilascio del certificato relativo alle prove è subordinato al ricevimento dell'attestazione del versamento in c/c postale, intestato al Tesoriere provinciale dell'importo fatturato.

A cura del direttore del LATIF dovrà essere inviato entro il giorno 10 di ogni mese, alla ragioneria della provincia, l'elenco con gli estremi e gli importi delle fatture emesse nel mese precedente.

Art. 6.

I certificati delle prove emessi dal LATIF devono specificare:

1) il nominativo del richiedente la prova e gli estremi della richiesta;

2) le caratteristiche dei materiali o degli elementi sottoposti a prova;

3) le eventuali norme in osservanza delle quali si è svolta la prova o le modalità seguite nello svolgimento della medesima;

4) i nominativi delle persone che hanno preso parte od assistito alle prove;

5) il tipo di macchine impiegate per eseguire la prova;

6) i risultati delle prove.

I certificati sono firmati dagli sperimentatori e controfirmati dal direttore del laboratorio. Essi saranno numerati progressivamente ed annotati in apposito registro. Gli originali dei certificati devono essere conservati agli atti del LATIF.

Art. 7.

Il punzone che verrà apposto, ove previsto dalle norme, sui materiali sottoposti a prove, come pure il timbro che verrà apposto sui certificati rilasciati dal LATIF, dovranno essere conformi al disegno sotto riprodotto.

TABELLA *A* - 77

TARIFFE DELLE PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RICERCA DELLE ROTTURE NELLE FUNI METALLICHE MEDIANTE ESAME MAGNETOINDUTTIVO.

(L'importo è comprensivo della fornitura di una copia del diagramma relativo)

Voce	Descrizione	Tariffa Lire
A 1	Anello di fune (portante-traente o soccorso)	60.000
A 2	Fune traente o zavorra	35.000
A 3	Fune portante (quota fissa)	25.000
A 4	Fune portante (per ogni campata successiva alla prima)	10.000
A 5	Copia del diagramma	8.000
A 6	Per prestazioni eseguite fuori del territorio provinciale è dovuto un rimborso spese aggiuntivo pari a lire/km	150

TABELLA *B* - 77

TARIFFE DEI RILIEVI ESTENSIMETRICI DELLE DEFORMAZIONI INDOTTE IN PARTI METALLICHE DAI CARICHI.

Voce	Descrizione	Tariffa Lire
B 1	Prova statica	50.000
B 2	Prova dinamica	200.000
B 3	Per ogni punto di misura	20.000
B 4	Per prestazioni eseguite fuori del territorio provinciale è dovuto un rimborso spese aggiuntivo pari a lire/km	150

TABELLA *C* - 77

TARIFFE DELLE PROVE SUI PROVINI METALLICI

Voce	Descrizione	Tariffa Lire
C 1	Prova di durezza	5.000
C 2	Prova di resilienza	5.000
C 3	Prova di trazione	5.000
C 4	Prova di piegamento	6.000

TABELLA *D* - 77

TARIFFE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE RELATIVE AI COLLAUDI DEGLI SPEZZONI DI FUNI METALLICHE

Voce	Descrizione		Tariffa Lire
D 1	Esecuzione di testa fusa		6.000
D 2	Prova di strappo	10 < Ø ≤ 10 mm.	10.000
		Ø < 22 mm.	20.000
		Ø ≥ 22 mm.	30.000
D 3	Prova sul filo completa di trazione, torsione, piegamento alternato con le misurazioni dei diametri e degli allungamenti		1.400
D 4	Prova di sola trazione del filo		500
D 5	Elaborazione dei risultati delle prove sui fili N = numero dei fili costituenti la fune	N ≤ 50	25.000
		50 < N ≤ 115	30.000
		115 < N ≤ 180	35.000
		N > 180	40.000

TABELLA *E* - 77

TARIFFE DELLE PROVE SUI MORSETTI

Voce	Descrizione	Tariffa Lire
E 1	Prova completa del morsetto (determinazione della caratteristica del pacco molle, della durezza del materiale, controllo dimensionale e prova di scorrimento)	50.000
E 2	Determinazione della caratteristica del pacco molle	20.000
E 3	Prova di scorrimento del morsetto	15.000
E 4	Determinazione della caratteristica di sistema elastico	20.000
E 5	Determinazione della caratteristica di sistema elastico per ogni sistema successivo al primo	10.000

TABELLA *F* - 77

TARIFFE DELLE PROVE SUI DISPOSITIVI DI TRAINO DEGLI SCIATORI

Voce	Descrizione	Tariffa Lire
F 1	Prova di carico secondo art. 20.8 del decreto ministeriale 27 agosto 1969	20.000
F 2	Prova di strappo della funicella	20.000
F 3	Determinazione della caratteristica di progressività	100.000

(5918)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1977, n. **21.**

Integrazione finanziaria della legge regionale 2 settembre 1974, n. 55.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 25 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annuale di L. 65.000 000 autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 55, è elevata a L. 90.000.000.

Art. 2.

Al maggior onere di L. 25.000.000 determinato dall'incremento di spesa di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Sono in conseguenza disposte le seguenti variazioni al bilancio regionale dell'esercizio 1977:

PARTE USCITA

In aumento:

Cap. 3720 denominato: « Contributi alle aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti » L. 25.000.000

In diminuzione:

Cap. 4680 denominato: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » con riferimento al n. 7 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale dell'esercizio 1977 . . L. 25.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 18 maggio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 *aprile* 1977 (*atto n.* 498) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 14 *maggio* 1977.

(6318)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100771640)